

Cicero I

Cicero II

Cicero III

Cicero IV

Guida alla pratica del processo civile

oppure (secondo possibile titolo) :

Formulario della procedura civile per il praticante

**Più che un formulario : anche una guida per chi muove i primi passi
nella procedura.**

Prefazione

Chi fresco di laurea entra in uno studio legale ha due esigenze : quella di prepararsi all'esame di avvocato e quella di svolgere al meglio le pratiche che gli vengono affidate , senza troppo....assillare il dominus (di solito impegnatissimo) con domande di spiegazioni.

A entrambe le esigenze con questo libro si é cercato di dare soddisfazione.

Anche il formulario é stato costruito partendo dal presupposto che esso non solo deve essere consultato occasionalmente (per trovarvi aiuto nello svolgimento di qualche pratica) ma deve essere letto e studiato pagina dopo pagina (per trovare nelle formule in esso riportate un chiarimento e un complemento degli insegnamenti dati nel manuale in cui si é studiata la procedura all'Università – manuale che chiaramente deve rimanere l'asse portante della preparazione per quella esposizione sistematica della procedura che esso dà e che questo libro non poteva assumere come suo compito senza snaturarsi). Proprio partendo dal presupposto che anche il formulario doveva avere una funzione didattica e che tale funzione sarebbe stata frustrata se fosse stato sovraccaricato di materiale, si sono ridotte drasticamente le formule a quelle che corrispondono alle pratiche più usuali (per chi é all'inizio della Professione) e, soprattutto, a quelle che effettivamente possono servire per la comprensione e memorizzazione del diritto processuale.

Si finisce con la solita riserva che la cautela impone a chi licenzia un formulario : questo va consultato con fiducia ma non con fede cieca, in qualche errore nella sua redazione si può essere incorsi nonostante la volontà di essere precisi.

Gli Autori

Indice

Sezione I : Primi passi nella procedura

- 1 – Primi passi dell'attore nell'iter processuale
- 2 – Un ulteriore passo avanti dell'attore : la notifica dell'atto introduttivo
- 3 – Costituzione delle parti e iscrizione a ruolo
- 4 – Primi passi (nell'iter processuale) della parte convenuta e dell'Ufficio
- 5 – La prima udienza di trattazione
- 6 – Gli incombeni dopo la prima udienza
- 7 – La deduzione della prova testimoniale – La sua assunzione
- 8 – Precisazione delle conclusioni . Comparsa id risposta
- 9 – Che fare dopo la sentenza di primo grado ?
- 10 – Primi passi nella procedura esecutiva
- 11 – Commento al processo verbale di una causa davanti al giudice di pace
- 12 – Commento al processo verbale di una causa davanti al tribunale

Sezione seconda : il Formulario

- 1- Mediazione (atti relativi a una procedura davanti all'ufficio di mediazione)
- 2 – Negoziazione assistita
- 3 – Le informative
- 4 – Iscrizione a ruolo
- 5- Costituzione senza iscrizione a ruolo
- 6 – Richiesta copie
- 7 – Richiesta della formula esecutiva
- 8 – Notifica di un'ordinanza inserita a verbale
- 9 – Pagamento imposta di registro
- 10 - Atto di citazione
- 11 - La redazione di un atto di rinnovazione della citazione
- 12- La redazione della comparsa di risposta
- 13– La redazione di una chiamata in causa
- 14 – La redazione di un atto di intervento
- 15 -Le memorie ex art. 183
- 16- La redazione degli atti relativi ai provvedimenti interinali364 file
- 17-La redazione della comparsa conclusionale
- 18- Interruzione del processo (atti relativi)
- 19- La redazione dell'atto di appello
- 20 - La redazione della comparsa di costituzione in appello
- 20bis - Nota spese
- 21 – Primi passi verso la esecuzione : l'atto di precetto

- 22 - Espropriazione mobiliare presso il debitore
- 23 - Espropriazione presso terzi
- 24 : Espropriazione immobiliare
- 25 : Esecuzione per consegna o rilascio
- 26 : Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.
- 27 : Opposizione all'esecuzione
- 28: Opposizione agli atti esecutivi
- 29 : Opposizione di terzo
- 30: Opposizione in materia di lavoro
- 31 : Decreto ingiuntivo
- 32: Procedura per convalida di intimazione di licenza o sfratto – Esecuzione di uno sfratto.
- 33: Sequestro
- 34 : Denuncia di nuova opera e di danno temuto
- 35 : Procedimento di istruzione preventiva
- 36: Provvedimenti d'urgenza
- 38 :Ricorso per procedimento sommario di cognizione
- 39:Procedimenti possessori
- 40: Separazione personale giudiziale (fase presidenziale)
- 41- Separazione personale consensuale
- 42 - Divorzio giudiziale
- 43: Ricorso congiunto per divorzio
- 44 – Separazione, divorzio, modifica “condizioni” tramite “convenzione a.”
- 45: Controversia individuale di lavoro

Sezione terza : Atti dal vivo

- 1 -Atto di citazione
- 2 - Comparsa di risposta
- 3 - Sentenza
- 4 - Atto di pignoramento
- 5 - Ricorso e pedissequo decreto
- 6 - Citazione per sfratto
- 7 - Verbale presidenziale di separazione
- 8 - Omologa di separazione
- 9 - Verbale processo davanti al Giudice di Pace
- 10 - Convenzione assistita
-
-

Sezione quarta : appendice sul processo telematico

A – Cenni sul processo telematico

- 1- Premessa: il processo telematico in estrema sintesi – Gli strumenti necessari all'avvocato per agire nel processo telematico.
- 2- Reperimento delle pec necessarie per interagire nel P.C.T.
- 3 – Attività preparatoria a un deposito telematico
- 4 – Il deposito di un atto nella cancelleria (telematica).
- 5- Attività successiva al deposito telematico
- 6 – Accesso alla cancelleria telematica – Acquisizione di copie ad uso studio.
- 7 – La preparazione della copia di un atto ai fini della sua notifica – Un'importante eccezione : la notifica della copia di un atto esecutivo.
- 8 – La notifica.

B - Minidizionario del processo telematico

C- Figure e fotografie

Sezione prima : Primi passi nella procedura

1 - Primi passi dell'attore nell'iter processuale -

(Attenzione le note sono in calce al paragrafo)

Bussa alla porta dell'avvocato Cicero I, il sig. Rossi: ha subito un torto, un grosso torto dal sig. Bianchi e questi non vuole sentire ragioni: bisogna fargli causa.

Qui comincia uno dei compiti più delicati dell'Avvocato: cercare di ricostruire, al di là dell'esposizione (quasi sempre confusa e caotica) del cliente, il vero svolgersi dei fatti.

E questo compito (si ripete, delicatissimo) l'avvocato (dopo aver date al cliente le informazioni che la legge sulla privacy gli impone di dare – vedi sez. II, paragrafo...) si accinge con santa pazienza rassegnato a dedicargli anche diverse sedute col cliente; questo perché la verità spesso emerge lentamente ed é importantissimo che essa emerga prima che la causa sia radicata: poi potrebbe essere troppo tardi: tu, cliente, mi dici che possiedi da tot anni quell'immobile, e va bene; mi dici che ne hai sempre disposto come un proprietario, e va bene; ma se non mi dici che a un certo momento

é intervenuto quell'atto o quel comportamento così e colà capace di interrompere la usucapione e la cosa salta fuori a processo già iniziato....allora sono guai: perdi la causa e ce ne rimetti le spese (tue e dell'avversario).

L'avvocato dunque approfondisce bene le cose; poi....le approfondisce ancora, e infine si convince: sì, il cliente ha ragione, quel diritto di credito (metti), che il cliente pretende di avere, esiste davvero, se si fa la causa la si vince.

Allora che fa l'Avvocato, fa la causa ? No, calma : tutto va fatto a tempo debito. E l'avvocato Cicero prima di dare inizio alla causa, scrive una bella raccomandata al sig. Bianchi, diffidandolo ad adempiere ai suoi obblighi entro tot giorni (e, si badi, tale lettera , che l'avvocato, di solito, scrive anche quando non vi é necessità di costituire in mora l'avversario dato che questi é in mora ex lege (???), a maggior ragione, l'avvocato, la scrive quando l'avversario non é in mora, vale a dire non può ancora considerarsi inadempiente, infatti proporre un'azione contro chi non può considerarsi ancora inadempiente e quindi non é escluso che adempia solo se a ciò richiesto, significa agire in giudizio pur in mancanza di interesse a ciò (art.100) quindi significa esporsi alla possibilità di una sentenza di non doversi procedere e di una condanna alle spese). (!!!!????!!!) verificare).

E' ben poco probabile che il sig Bianchi adempia spontaneamente agli obblighi che gli pretende addossare l'Avvocato del suo avversario. E noi comunque qui ci mettiamo nel caso che non vi adempia. In tal caso che fa l'Avvocato , inizia la causa ? Non é detto, infatti in certi casi la Legge impone a chi vuole rivolgersi al giudice per avere giustizia, una battuta di arresto, intimandogli : “tu, attore in *pectore*, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, devi tentare di giungere a una composizione amichevole ricorrendo ad un Ufficio di mediazione” (vedi, sez. II, paragrafo I) oppure “Tu, devi tentare una composizione amichevole stipulando una “convenzione assistita” (vedi, Sezione II paragrafo II). E, a prescindere da ciò, può essere che il Cliente informato della possibilità (v. Sez. II, paragr. I) di adire un ufficio di mediazione o di fare una “convenzione assistita” anche fuori dei casi in cui tali procedure sono imposte, voglia (rarissima *avis*) tentarle.

Mettiamoci, qui, però, nel caso che il cliente non debba e non voglia fare il tentativo di conciliazione, oppure che questo (com'è, si può dire, la regola) fallisca , allora che fa l'Avvocato, decide di iniziare la causa ? Sì, finalmente, l'Avvocato, libero dalle pastoie che la Legge gli impone decide di fare la causa.

E il primo passo in tale direzione é naturalmente la redazione di un atto di citazione, o, più raramente di un ricorso.

Qui poniamoci nel caso che la causa vada introdotta, non da un ricorso, ma da un atto di citazione. Dunque l'avvocato Cicero I come primo passo ha redatto l'atto di

citazione (nel numero di copie che lo studioso vedrà detto nelle “avvertenze” poste in calce al facsimile di atto di citazione riportato nella Sez. II sub...) . A questo punto noi facciamo stop e prima di dire sugli ulteriori passi che il nostro valente avvocato Cicero I andrà a compiere ci concediamo una pausa per dare una sia pur rapida occhiata ai docA1, A2,A3, A4 (inseriti nella quarta sezione (???) e alla formula di atto di citazione (riportata nella sezione II).

Occhio all'articolo 163 e alle frecce che costellano il doc. A1!

Doc. A1 -Freccia 1 : la freccia si appunta dove si ottempera all'onere imposto dal n.1 art. 163, che vuole siano indicati nell'atto di citazione : “nome, cognome, residenza. Codice fiscale dell'attore”. Si noti che mentre per quel che riguarda il convenuto l'avvocato ha la possibilità di indicare , in alternativa alla residenza, il domicilio o la dimora, per quel che riguarda l'attore , l'avvocato ha solo la possibilità di indicare la residenza. E il perché di tale diversità é intuitivo : tu, avvocato, puoi trovarti in difficoltà a individuare la residenza del convenuto (e quindi io, legislatore, per facilitarti le cose ti permetto di indicare in alternativa la dimora o ul domicilio) ma non é immaginabile che tu non conosca e non possa indicare facilmente la residenza dell'attore, che é il tuo cliente.

La freccia 2 si appunta dove si fa osservanza del disposto degli artt.....(?) che impongono rispettivamente l'indicazione del fax, dell'email, della pec.

La freccia 3 indica il punto in cui l'avvocato indica la procura rilasciata dall'attore (cioè indica se essa é stata posta a margine, in calce all'atto di citazione, in “foglio separato” “congiunto materialmente all'atto”,in un atto pubblico o scrittura privata - vedi art. 83). Purtroppo l'indicazione fatta dal difensore é erronea : egli dice che la procura si trova a margine dell'atto mentre invece inutilmente lì la si cercherebbe. Poco male, la omessa indicazione della procura non rientra in quelle irregolarità che determinano, per l'articolo 164, la nullità della citazione.

La freccia 4 indica dove si fa quella esposizione dei fatti voluta dal numero 4.

La freccia 5 e la freccia 6 indicano rispettivamente il timbro del difensore e la richiesta all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica dell'atto con urgenza. (per l'utilità di tali elementi, la cui mancanza non determina naturalmente nessuna nullità, parleremo trattando della “notifica”).

Freccia 7 – Si appunta dove é indicata “la cosa oggetto della domanda” di cui il numero3 pretende l'indicazione . Cosa intende il legislatore quando parla di cosa oggetto della domanda ? Intende il *petitum* , e non la cosa (appartamento, automobile ecc.) in relazione a cui le parti stanno litigando . Pertanto nella fattispecie - che contempla il caso in cui attore e convenuto stanno litigando perché, il primo, pretende la riduzione del prezzo da lui pagato per l'acquisto di un'autorimessa sita in via

Cellini e, il secondo, tale riduzione gli nega - la “cosa oggetto della domanda” sarebbe, non la autorimessa, ma la somma che l'attore chiede gli venga restituita. A nostro modesto parere il *petitum* era meglio ravvisarlo in quel che é chiesto nelle “conclusioni” di cui parla il numero 4. Ma questa non é certamente la scelta operata dal legislatore, perché, se lo fosse, si avrebbe l'assurdo che la assoluta mancanza del *petitum* non comporterebbe la nullità della citazione (infatti la mancanza assoluta delle conclusioni tale nullità non determina – vedi co. 4 art. 164).

Passiamo al doc. A2.

Freccia 8 : si appunta dove vengono indicati nome, cognome, residenza dei convenuti in ottemperanza del numero 2. Il numero 2 pretende anche l'indicazione del codice fiscale dei convenuti, mentre vediamo che l'avvocato si é limitato ad indicare il codice fiscale di uno dei convenuti : determina ciò qualche nullità? Un'interpretazione restrittiva del co. 1 art. 164, pacificamente accettata, esclude ciò.

La freccia 9 si appunta dove é fatta “l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda é proposta” - così come preteso dal numero 1- e dove sono fatti l'avviso, l'avvertimento e l'indicazione della data di comparizione, pretesi dal n 7.

Circa quest'ultimo elemento debbo renderti avvertito della delicatezza della scelta della data di comparizione. Infatti l'art. 163bis vuole che tra “il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione” debba passare un certo numero di giorni; ora, chi redige la citazione non sa quando il relativo atto verrà notificato, lo può solo prevedere (entro un certo margine) : io prevedo che gli ufficiali giudiziari notificheranno la citazione entro il 15 marzo e quindi da tale data comincio a calcolare i giorni, che dovranno intercorrere tra notifica e udienza. E' importante quindi che l'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione sia fatta in base ad una valida esperienza professionale (che non sbagli nell'individuare i tempi che gli ufficiali giudiziari impiegano per effettuare il tipo di notifica richiesto).

Lo studioso non vedrà in nessuno dei “documenti” (riportati nella sezione IV e qui richiamati) fatta “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi”; ma questo é dovuto solo al fatto che noi non abbiamo ritenuto di riprodurre tutto l'atto di citazione in esame (che invece tale indicazione contiene). Lo studioso potrà vedere però tale indicazione nella formula di atto di citazione riportata nella sezione seconda (guardi quasi alla fine dell'atto, dopo il punto in cui sono riportate le “conclusioni”).

Noterà lo studioso il modo sbrigativo, ma ingegnoso, con cui nella pratica si indicano i “capitoli” di prova (così nel linguaggio del Foro ci si riferisce agli “articoli” di cui parla il legislatore nel codice – v. art. 230 co.1, art. 244 co.1): in cinque righe il procuratore, che ha redatto l'atto, enuncia capitoli la cui stesura

occuperebbe quasi una pagina e ciò ottiene facendo semplicemente riferimento alle “circostanze (da lui) dedotte in narrativa” - circostanze da aversi “ritrascritte con premessa la parola vero”. Quasi geniale!

Un po' più sopra del punto ora segnalato lo studioso vedrà come sono indicati i documenti che l'attore “offre in comunicazione” e che, in quanto tali, dovranno essere inseriti nel fascicolo di parte (v. art. 165).

In nessuna parte dell'atto invece troverà quella “esposizione ...degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, che invece il numero 4 pretende. L'avvocato che ha redatta la citazione non spende una parola su tali elementi. E fa ... benissimo , dal momento che l'esposizione di tali elementi non é prescritta a pena di nullità (vedi art. 164) e che le fonti normative di un diritto al risarcimento dei danni sono dal giudice conosciutissime . Tanto più che nel Foro vige l'aurea regola : meno si scrive, più si é letti.

A questo punto poniamo fine al nostro esame (a vol d'uccello) del contenuto dell'atto di citazione. Prima però di passare all'ulteriore passo in avanti che il nostro avvocato Cicero I si appresta a fare, forse due parole sono ancora necessarie sul come vanno indicate le persone che “rappresentano o assistono le parti” (vedi numero 2). Se queste sono persone fisiche, *nulla quaestio* : le persone, che le rappresentano o assistono vanno indicate con loro nome, cognome, codice fiscale eccetera né più né meno che fossero l'attore o il convenuto : quindi non “cito Mario Rossi in persona del suo tutore” , ma “cito Mario Rossi res in Genova via ecc..ecc. in persona del suo tutore sig. Bianche Efisto res. in Bogliasco ecc.ecc. “. Se invece la parte in causa é “ una persona giuridica,, un'associazione non riconosciuta o un comitato”, non occorre indicare nome, cognome eccetera della persona fisica che li rappresenta, ma basta semplicemente indicare lo “organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio : quindi non “cito il Comune di Bogliasco in persona del suo rappresentante sig Bacciccia” ma cito il Comune di Bogliasco in persona del Sindaco pro tempore”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 - Un ulteriore passo avanti dell'attore : la notifica.

Redatto l'atto di citazione, che fa l'avvocato Cicero I ? Ovvio, non se lo tiene nel cassetto : lo notifica. Nella sezione seconda, paragrafo.... indicheremo i vari tipi di notifica per cui egli potrebbe optare .

Qui ci limitiamo al caso che egli scelga di notificare l'atto nel modo più usuale : cioè tramite ufficiale giudiziario e con notifica fatta a mani . In un domani, se verrà esteso

l'obbligo di munirsi di un indirizzo pec, é molto probabile che la maggior parte delle notifiche si faranno appunto tramite pec, però oggi sono ancora poche le persone fisiche raggiungibili con una pec e quindi la maggior parte delle notifiche si fanno, come detto, tramite ufficiale giudiziario .

Dunque il nostro avvocato Cicero I (munito dell'originale e delle copie dell'atto di citazione) si reca all'UNEP (ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti) e naturalmente va nei locali in cui si chiedono le notifiche (locali che possono essere diversi da quelli in cui si richiedono gli atti di pignoramento)

Lì giunto dovrà rassegnarsi ad attendere. Quanto ? Dipende dall'organizzazione che si é saputo dare l'ufficio e dalla sua grandezza : a Roma, già alle sette di mattina vedi, a far la coda, gli avvocati (o le loro segretarie o...i loro praticanti) , in un ufficio di media grandezza e organizzazione, l'attesa non dovrebbe superare l'ora E vi sono anche uffici in cui l'avvocato ha la possibilità di prenotare l'appuntamento con l'ufficiale giudiziario (cosa per cui é opportuno informarsi sul punto).

Se tale possibilità non esiste o comunque non la si é utilizzata, tenere presente che, di solito, viene affisso (da qualche parte della sala d'aspetto) un foglio in cui man mano che arrivano gli avvocati (o chi per loro) scrivono il loro nome ; il turno che spetterà all'avvocato (per entrare a parlare con l'ufficiale g.) seguirà l'ordine dei nomi indicati nel foglio, di modo che questo viene a costituire una sorta di “lista di attesa”.

Lungo o corto che sia il tempo in cui l'avvocato Cicero deve attendere, egli lo potrà utilmente impiegare in due modi : apponendo il c.d. “timbro di congiunzione” e predisponendo la (eventuale) “ richiesta di urgenza” (della notifica).

Apposizione del timbro di congiunzione. Il timbro di congiunzione é un (grosso) timbro che l'ufficio pone nella sala di attesa a disposizione dei suoi “clienti”. Il “cliente” (nel caso, il nostro avvocato Cicero I) squaderna l'atto notificando e appone il timbro in modo che la metà di questo resti impressa su una pagina e l'altra metà sull'altra pagina (per avere una migliore idea dell'operazione vedi, nella sez.IV doc.B.....). Questo evidentemente per impedire illecite manomissioni. Ed é qui che si rivela l'importanza di aver , al momento di comporre l'atto di citazione, inserito la “procura” prima della relata di notifica (come detto nella sez.II nelle “avvertenze” in calce all'atto di citazione) : l'apposizione del timbro di congiunzione verrà a creare quel collegamento materiale tra la procura e l'atto, che il co. 3 art. 83 pretende a che la procura sia considerata come apposta in calce all'atto di citazione.

Predisposizione della “richiesta di urgenza”. Normalmente la notifica di un atto tarda una settimana e più (rispetto alla sua richiesta); e questo ritardo può far sorgere il rischio di un mancato rispetto del termine id cui all'art. 163bis. Per evitare tale rischio, si deve chiedere la “urgenza”. Siccome una notifica con urgenza costa molto

di più che una notifica normale (quasi il triplo), giustamente gli ufficiali giudiziari pretendono che la richiesta dell'urgenza venga fatta per iscritto (per avere un'idea di tale scritto, che per prassi si appone sulla facciata dell'atto notificando, vedi, nella sez.IV, doc. A , là dove si appunta la freccia 6).

Esaurita l'attesa, avuta finalmente via libera, l'avvocato presenta all'ufficiale giudiziario gli atti da notificare e paga (in contanti, non in marche) il dovuto. Non gli viene rilasciata ricevuta (il pagamento risulterà da una notula messa con il timbro su una facciata dell'originale (vedi docA1bis freccia....))

L'avvocato dovrà provare la sua identità (ciò che sembrerebbe naturale, dato che é non tutti sono legittimati a chiedere la notifica di un atto : la possono chiedere solo il difensore che ha sottoscritto l'atto , la parte ch'egli rappresenta o un loro delegato : la segretaria del difensore, un suo praticante...) ? No assolutamente, ci si fida.

Esaurito l'incombente, l'avvocato Cicero prende buona nota nella sua agenda : “Ritornare a ritirare notifica a “ “Bagli” e a “Raldi”. Eh, sì, perché l'originale dell'atto va inserito, come vedremo, nel fascicolo di parte e depositato insieme a questo al momento della “costituzione in giudizio” (questo naturalmente se la notifica é andata a buon fine, ché , se no, questa andrebbe rinnovata). Importante quindi ritirare appena possibile l'atto e vedere l'esito della notifica.

Quindi, passati alcuni giorni, noi vediamo l'avvocato Cicero I tornare dagli ufficiali giudiziari. Dovrà fare la coda per ritirare l'atto? Ciò dipende dall'organizzazione che si é data l'ufficio ; ma nella maggior parte degli uffici così (fortunatamente!) non é : infatti nella maggior parte degli uffici gli atti notificati vengono collocati nella sala d'aspetto, appilati (più raramente collocati in caselle) secondo l'iniziale del cognome del richiedente la notifica. E da cosa risulta tale iniziale del cognome ? Dal timbro dello studio apposto sulla facciata dell'atto (ecco dove comincia a rivelarsi l'importanza di questo timbro!).

A questo punto mettiamoci a guardare che cosa dice la “relazione” dell'ufficiale giudiziario, la c.d. “relata”. Occhio al doc.A3 (della sez.IV).

La freccia 1 indica la parte della relata che l'avvocato predispone (dattiloscritta) prima di recarsi dagli ufficiali giudiziari. Di per sé, l'avvocato, una volta messa la sua firma all'atto, potrebbe limitarsi a consegnarlo all'ufficiale giudiziario (vedi ultimo comma art. 163) lasciando che questi se la sbrighi poi da solo. Ma una prassi costante (nata sia per alleggerire il lavoro degli ufficiali giudiziari sia per evitare che commettano errori) vuole che sia predisposta, dal postulante la notifica, quella parte della relata indicante : il richiedente la notifica, l'ufficio procedente alla notifica e il notificando (nome, cognome e indirizzo).

La freccia 2 si appunta invece sullo scritto a mano (naturalmente, a mano dell'uff.

giudiz.) in cui viene detto l'esito della notifica. Nel caso, un esito positivo, dato che l'atto é stato consegnato a mani. Però, a mani di chi? Ovvio a mani dei notificandi, "Bagli" e "Raldi" "tali qualificatisi". Ma chi assicura che coloro che hanno presa la copia dell'atto si siano qualificati come "Bagli" e "Raldi" pur non essendolo ? l'ufficiale giudiziario ha chiesto loro i documenti ? No, si é fidato di quanto, da loro, dettogli (fidato fino a un certo punto, perché, a garantire che quel che diceva la persona a cui la copia era consegnata, fosse effettivamente vero, c'era il Cod. Pen, che minacciava al dichiarante le gravi pene dell'art..... se mai avesse detto il falso).

La freccia 3 si appunta ...nel vuoto – vuoto che doveva essere riempito da un secondo timbro dell'ufficiale giudiziario che invece si é dimenticato di metterlo (un errore veniale e del tutto perdonabile, la perfezione non *est de hoc mundo*).

Per vedere una notifica più complicata e problematica lo studioso può andare al documento 8 (sempre della Sez IV). Un buon esercizio per chi si prepara agli esami? ricostruire l'iter della prima notifica (indicata nel "documento 8), con un occhio all'art. 140 e l'altro ai timbri apposti.

3 - Costituzione delle parti e iscrizione a ruolo.

Se due litiganti, il sig. Bianchi che pretende di avere un diritto verso il sig. Rossi e questi che glielo nega, si limitassero, il primo, a notificare l'atto di citazione, il secondo, a redigere la comparsa di risposta, nulla l'Autorità Giudiziaria del loro litigio potrebbe sapere e tanto meno Essa avrebbe un qualche obbligo di, tale litigio, decidere , di emettere una sentenza per dire se la ragione è di Bianchi o di Rossi. Perché l'Autorità Giudiziaria venga coinvolta e sorga in lei l'obbligo di decidere, occorre che almeno uno dei due litiganti, il Bianchi o il Rossi, compia un passo ulteriore: compia la così detta costituzione in giudizio.

Che cos' é questa "costituzione in giudizio" ? Nella sostanza é una domanda all'Autorità Giudiziaria di pronunciarsi sulla domanda dell'attore - anche solo per dichiararla irricevibile (con termine più tecnico, improcedibile). Però é una domanda, non esplicita, ma implicita nell'assolvimento di alcuni oneri imposti, dallo Stato, a chi postula la sua attività giurisdizionale : onere di depositare l'atto di procura, onere di depositare uno scritto difensivo (atto la cui natura, diversa per

l'attore e il convenuto, vedremo in seguito); oneri che diventano più dolorosi (perché comportano un esborso pecuniario quale contributo alle spese che lo Stato deve affrontare per gestire la lite) e comunque più complicati (dato che comportano il deposito di un atto non sempre facile a compilarsi : la “nota di iscrizione a ruolo”) quando si tratta della prima costituzione in giudizio effettuata dalle “parti”. E va subito detto che nel linguaggio del Foro quando ci si riferisce a tale prima costituzione si parla tout court di “iscrizione a ruolo”.

Tanto premesso riprendiamo la cronistoria del faticoso iter che l'avvocato Cicero I, il difensore dell'attore, ha iniziato a percorrere per ottenere una sentenza al suo cliente favorevole. E rinviando lo studioso al paragrafo.....della sezione seconda per aver lumi sulle varie procedure con cui si può attuare una costituzione in giudizio, qui mettiamoci nel caso che l'avvocato Cicero, dovendo adire il tribunale, scelga tra tali varie procedure quella “vecchia maniera”, quella che non implica un deposito telematico.

Egli ha preparato nella tranquillità del suo studio il fascicolo di parte e lo ha messo nella sua cartella (vai alla sez.II paragrafo.....per sapere come si compone il fascicolo di parte); poi ancora nella sua cartella ha messo, la nota di iscrizione a ruolo (vedi su come va redatta, sez. II , Formulario,Redazione nota id icsriizione)+ quella copia dell'atto di citazione che deve essere inserita (per l'art....) nel fascicolo d'ufficio e fatto questo é partito per andare al tribunale. Quivi giunto, si é recato alla cancelleria “Ruolo generale” e, fatta un po' di coda, ha potuto finalmente depositare nelle mani del cancelliere, il fascicolo di parte + la nota di iscrizione a ruolo + la copia dell'atto di citazione per l'ufficio. Il cancelliere ha controllato che tutto sia a posto (che vi siano le marche nella nota di iscrizione, che vi sia la procura e l'originale....) e (se diligente) ha anche firmato, come vuole l'ultimo comma art 74 disp. att., l'indice, dopo aver controllato che i documenti in questo elencati siano effettivamente prodotti; ha inserito fascicolo di parte + nota + copia della citazione nel fascicolo d'ufficio e poi si é messo a scrivere nel computer (evidentemente per aggiungere la nuova causa portatagli all'elenco delle cause già iscritte nel Ruolo Generale).Fatto questo ha aperta la bocca per dire “300/17 – dott. Parodi” - giorno 19 aprile”. E l'avvocato ha subito presa buona nota di quanto così laconicamente dettogli. E ha fatto benissimo, dato che il numero dettogli é l'importantissimo numero di Ruolo generale attribuito alla causa (300/17 significa infatti che la causa é la trecentesima iscritta nel 2017 nel Ruolo affari generale del tribunale) - numero importantissimo perché l'avvocato dovrà indicarlo alla cancelleria in un gran numero di occasioni : quando depositerà un altro atto, quando chiederà la copia di un verbale, quando vorrà ritirare il fascicolo....), il nome Parodi, poi, é quello del giudice davanti

a cui l'avvocato dovrà comparire e, infine, “giorno 18 aprile” si riferisce alla nuova data a cui é stata spostata la comparizione delle parti (l'avvocato aveva citato il convenuto per il 17 aprile, ma in tale data il giudice Parodi non teneva udienza : quindi la comparizione delle parti era stata rinviata al primo giorno in cui il dottor Parodi teneva udienza – vedi art....).

Facendo tutto ciò l'avvocato Cicero ha iscritto la causa a ruolo. Ora non gli resta che controllare se il convenuto si é costituito prima dell'udienza. Semplice, no, questa iscrizione a ruolo ? Vero é che le cose si fanno più complicate quando la “iscrizione” si fa con deposito telematico e quando i soggetti convenuti sono due o più di due. Per i problemi che possono nascere in caso di iscrizione con deposito telematico rinviamo alla sezione terza (paragrafo.....). Due parole per il caso che l'atto di citazione debba essere notificato a più soggetti, mettiamo a Rossi e a Verdi. In tal caso nasce un problema : l'ufficiale giudiziario ha notificato l'atto al convenuto Rossi il 15 febbraio : quindi, per il chiaro disposto dell'articolo 165, l'avvocato Cicero deve iscrivere la causa a ruolo entro dieci giorni dal 15 febbraio. Ma per fare questo gli occorrerebbe quell'atto di citazione, che, invece, l'ufficiale giudiziario ancora si trattiene perché gli serve per effettuare la notifica a Verdi, il secondo convenuto : che fa allora l'avvocato Cicero : non iscrive la causa? No, la iscrive depositando al posto dell'originale dell'atto di citazione una sua copia e avendo l'avvertenza di scrivere sulla facciata di questa copia “.....” (vedi in sez. IV freccia.....del Doc. 70). Così facendo l'avvocato Cicero I si sarà messo in piena regola con l'art.165. Ma solo temporaneamente, perché egli , a che la sua iscrizione a ruolo sia ritenuta regolare, entro dieci giorni, da quello in cui sarà stata fatta la notifica al secondo convenuto, al Verdi, dovrà depositare l'originale (naturalmente contenente le due notifiche, al Rossi e al Verdi). Ma come farà l'avvocato Cicero I a sapere quando questa seconda notifica é stata fatta ? lo avviserà di ciò l'ufficiale giudiziario ? Per nulla, l'avvocato CiceroI, quando ormai sarà prossima la scadenza dei dieci giorni, se ne andrà dagli ufficiali giudiziari per controllare se in quella pila di atti notificati (che gli ufficiali giudiziari espongono per la consultazione degli avvocati) c'é anche il suo atto di citazione; e se non c'é ? se non c'é, dovrà ritornare in un giorno successivo, e così via finché non avrà la gioia di trovare il suo atto bello notificato. Cosa questa comprensibilmente assai stressante , ma che l'avvocato può rendere un po' meno tale individuando l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica e facendosi dire da questo quando intende effettuarla.

4 - Primi passi (nell'iter processuale) della parte convenuta e dell'Ufficio.

Il convenuto, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, si é rivolto, per averne tutela, all'uomo di legge, l'avvocato Cicero II. Gli ha consegnato copia della citazione notificatigli e...si é accalorato a esporgli le sue buone ragioni (quelle che mettono dalla parte del torto più marcio chi l'ha convenuto in giudizio).

Ma all'avvocato Cicero II, non basta sentire la campana del suo cliente, egli, da serio professionista qual'é, vuole sentire anche la musica che suona la campana dell'attore. Si dirà : ma egli non ha già in mano la citazione di questi ? dalla sua lettura già non gli risulta quali sono le ragioni che l'attore vanta ? Si', ma tale lettura lo informa solo incompletamente sulla fondatezza di tali ragioni. Perché incompletamente? Perché per giudicare su tale fondatezza egli dovrebbe poter leggere i documenti su cui tali ragioni appunto pretendono di fondarsi – documenti che nell'atto di citazione sono “indicati” ma non riportati. Che fa allora il nostro avvocato Cicero? Certo non può lanciarsi a fare una comparsa di risposta essendo semi-informato sulle tesi che deve controbattere : egli ha necessità (per esercitare il suo ministero di difensore) di accedere al fascicolo di parte (in cui con l'atto di citazione sono contenuti i documenti ,dall'avversario, prodotti). Ciò non presenterebbe nessuna difficoltà nel caso in cui la costituzione dell'avversario non fosse avvenuta mediante deposito telematico dell'atto di citazione (e dei documenti allegati) - che é il caso ad esempio di un processo davanti al Giudice di Pace In tal caso l'avvocato si farebbe rilasciare dal cliente una procura (a margine della comparsa ? no, perché si parte dall presupposto che la comparsa non esista ancora : in un qualsiasi foglio bianco : “Il sottoscritto Giobata Parodi parte convenuta nella causa Rg. 300/2018 nomina suo difensore nella causa Rg. 300/2018 l'avv. Cicero”- tanto basta) e in base a tale procura non incontrerebbe nessuna difficoltà a farsi autorizzare dal cancelliere alla visione del fascicolo di parte avversario (forse che il legislatore non impone a questi la costituzione con forte anticipo sull'udienza davanti al giudice anche, anzi soprattutto, per permettere al convenuto di esaminare gli atti prima di fare la comparsa di risposta ?!). Nel caso però che l'avversario si sia costituito telematicamente la cosa si complica. Infatti per visionare gli atti e i documenti depositati telematicamente (in altre parole : per accedere alla c.d. “cancelleria telematica” al fine di visionare gli atti in essa depositati) occorre essere a ciò “abilitati” . E per essere a ciò abilitati occorre essere costiiuti : quindi l'avvocato che vuole accedere alla cancelleria al fine di decidere se costituirsi , o no, se impostare così o colà la sua comparsa, si troverebbe nella classica situazione del gatto che si morde la coda. Se per toglierlo da tale antipatica situazione i cervelloni, che si preoccupano di rendere meno dura la fatica di noi poveri travet della Professione, non avessero trovata la seguente soluizione. Tu, avvocato, redigi la c.d “istanza di visibilità” (vedi nella sezione seconda

l'atto.....contenuto nel “formulario”) e la procura a difendere e le depositi telematicamente (ciò significa , ahimé! che anche se il legislatore ti permette di costituirti non telematicamente, poi in pratica ti costringe a confrontarsi *bon grè mal grè* , subito , all'inizio della causa, con le difficoltà del processo telematico! Vero é che il deposito di una “istanza di visibilità”, avviene con le stesse modalità con cui va depositata una memoria : sul punto vedi sezione terza..... - e quindi presenta difficoltà molto minori che il deposito di un atto di citazione o di una comparsa di risposta). Dopo qualche tempo che l'istanza é stata da te (avvocato desideroso di accedere agli atti depositati nella cancelleria dal tuo avversario) depositata, ti arriva via pec , dalla cancelleria, un messaggio che ti informa dell'avvenuta sua abilitazione ad accedere (telematicamente) alla cancelleria per visionarne gli atti ed eventualmente estrarne copia – (naturalmente si tratta di una abilitazione temporanea, normalmente della durata di dieci giorni). E il tuo scopo (di vedere i documenti depositati dall'avversario) é raggiunto. Evviva.

Noi fin qui ci siamo messi nell'ipotesi che l'avv, Cicero I (difensore dell'attore e quindi “avversario” dell'Avvocato Cicero II) si sia costituito in giudizio. Però non é detto che sia così: potrebbe benissimo accadere, lo abbiamo già visto, che un attore dopo aver notificato la citazione, non si costituisca. Chiaro che allora il problema di accedere alla cancelleria per visionare i documenti allegati alla citazione per l'avvocato Cicero II non si pone. Una complicazione in meno da una parte, compensata da una complicazione in più dall'altra. Quale altra complicazione ? Quella di dover provvedere, costituendosi, alla iscrizione a ruolo con relativi esborsi e soprattutto con la necessità di redigere (utilizzando un apposito redattore – sul punto vedi nella sezione seconda, la voce del “Formulario” “Costituzione in giudizio e in particolare il punto “Redazione della nota di iscrizione”),

Noi qui ci limiteremo a dire qualche cosa sulla comparsa di risposta. Il contenuto di questa viene detto dall'art. 125 e dall'art. 167

Ma come si presenta nella pratica una comparsa di risposta ? Occhio al doc...che riporta appunto una comparsa tratta *ex vivo* (tale doc. lo trovi nella sez. II, il formulario) e alle frecce che lo costellano.

Freccia 1 (doc.11). L'art. 125 vuole che nella comparsa si “indichi l'ufficio giudiziario”. L'incombente é stato assolto.

Frecce 2 e 3 (doc.11). L'art. 125 vuole ancora che si indichino le parti. Le frecce 2 e 3 si appuntano dove tale volontà legislativa ha obbediente riscontro.

Insieme alle “parti”, lo studioso vedrà che vengono indicati anche i loro difensori. Che il difensore del “comparente” debba essere indicato, risulta dall'art. 125, però solo implicitamente (vedi invece l'esplicita disposizione in tal senso, per il difensore

dell'attore, fatta nel n.6 dell'art. 163) - infatti l'art. 125 di per sé si limita solo ad imporre la sottoscrizione del difensore. Tanto meno vi è una norma che impone l'indicazione del difensore della controparte: tale indicazione è una sovrabbondanza dovuta solo alla prassi.

Una deficienza, rispetto al dettato dell'articolo 125, è invece, la mancata indicazione del codice fiscale del comparente e del suo fax. Ma tale deficienza non è dovuta a una negligenza del redattore dell'atto, ma solo al fatto che, quando questo fu redatto, il relativo obbligo ancora non esisteva. Noterà ancora lo studioso che non è indicato il codice fiscale del comparente; ma neanche ciò è imputabile al redattore dell'atto ; bensì è imputabile...al legislatore, che, mentre nell'art. 163 ha imposto l'indicazione del codice fiscale dell'attore (e addirittura del convenuto), negli articoli 125,167 si è dimenticato di imporre ciò (comunque la prassi, vedi la comparsa riportata nella sez.II , è nel senso dell'indicazione del codice fiscale).

Freccia 4 (doc. 12). Si appunta là dove il convenuto espone “tutte le sue difese”, così come gli prescrive oltre che l'art. 125 anche e soprattutto l'art. 167.

Freccia 5 (doc. 12): quelle indicate dalla freccia sono le “conclusioni” di cui fanno precetto sia l'art.125 sia l'art.167.

Freccia 6 (doc. 13). Si appunta dove è apposta la sottoscrizione del procuratore in osservanza, come già detto, dell'art.125.

Freccia 7 si appunta...nel vuoto. Ma proprio lì in quel “vuoto” il cancelliere, al momento della costituzione del convenuto, metterà con un timbro il “depositato”: la certificazione cioè che la comparsa è stata depositata in quel dato giorno. Certificazione senza dubbio molto importante, dato che il convenuto - mentre ha tempo per costituirsi fino all'udienza di prima trattazione (al fine di evitare di venir dichiarato contumace) e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ai fini di cui agli artt. 293 e 294) - deve in un preciso termine (quello dell'art. 166) compiere a pena di decadenza alcune importantissime deduzioni (quelle dell'art. 167).

Fine dell'esame della comparsa e del iter hce debbono percorrere attore e convenuto prima dell'udienza. Ma attore e convenuto non sono gli unici protagonisti del processo : lo sono anche il giudice e il cancelliere. Veniamo dunque a dire due parole anche sui passi che spetta all'Ufficio (giudice o cancelliere) di compiere per far avanzare la causa verso il suo primo traguardo: l'udienza davanti al giudice istruttore. I primi passi deve muoverli il cancelliere: “All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto – così recita l'art. 168 – su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio(...)”.

Intuitiva la necessità dei due incumbenti (che l'art. 168 così accolla al cancelliere): intuitivo che le "carte" riservate alla piena disponibilità dell'ufficio - (senza possibilità per le parti di ritirarle e riappropriarsene, né alla fine della causa né tanto meno durante la causa, come invece possono fare, nei limiti di cui all'art. 169, per gli atti e i documenti inseriti nel loro "fascicolo di parte") – non possano essere tenute sparpagliate, una qua e l'altra là, ma debbano essere riunite insieme e racchiuse in un unico fascicolo; intuitivo ancora che, della causa, si prenda nota nei registri (ciò per permettere la rapida individuazione della sua posizione e del fascicolo stesso).

Una volta preparato, il fascicolo d'ufficio comincia tutta una serie di giri (che lo studioso potrà agevolmente ricostruire leggendosi l'art. 168bis), fino a finire sulla scrivania del giudice cui spetta il compito di istruire la causa.

Ma con quale criteri è stata assegnata la causa a quel tale giudice? In base a criteri prestabiliti che - è opportuno rilevarlo – prescindono completamente dalla data di prima comparizione scelta dall'attore: tu, attore, hai fissato la comparizione per il 15 ottobre? Non è detto che giudice della causa sia il dott. Gentile che tiene udienza proprio il 15 ottobre, potrebbe essere il dott. Severo che tiene udienza il 19 ottobre.

Si pone quindi il problema: cosa succede se il giudice assegnato non tiene udienza il giorno indicato dall'attore per la prima comparizione?

Lo dice il comma IV dell'articolo 168bis: "Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice istruttore": l'attore ha citato per il 15 ottobre; la causa è stata assegnata al dott. Severo che tiene udienza, non il 15, ma il 18: ciò significa che la comparizione delle parti slitta al 18. Questo si badi senza che nessuna comunicazione (dello spostamento) venga data a queste dalla cancelleria.

A parte ciò il giudice "può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza (...)" (vedi ultimo comma art.168bis citato).

Questa facoltà il giudice la userà ovviamente nei casi in cui si accorgerà che le cause "in scadenza" ad una stessa sua udienza sono troppe per permettere la loro trattazione esauriente e serena. A differenza da ciò che abbiamo or ora visto avvenire in caso di slittamento automatico dell'udienza, nel caso che questa sia differita per decreto, il cancelliere comunicherà "alle parti costituite" la nuova data.

5 – La prima udienza di trattazione

Fino ad adesso abbiamo visto i nostri protagonisti del processo (attore, convenuto, giudice) percorrere strade una dall'altra diverse. Viene però il momento in cui tali strade si incrociano e questo momento é l'udienza di prima comparizione.

Mettiamo che questa udienza sia stata fissata, nel processo che a noi interessa (il processo che vede l'uno contro l'altro armato l'avvocato Cicero I e l'avvocato Cicero II) per le ore 9 del giorno quindici. Alle ore 9 in punto del giorno 15 il nostro avvocato Cicero I si trova davanti alla porta della stanza in cui si svolgerà l'udienza - stanza che di solito corrisponde a quella assegnata come “studio” al giudice che dovrà istruire la causa nel nostro caso, il dottor Probo. Diciamo subito, però, che tale puntualità é una regola a cui gli avvocato fanno frequentissime eccezioni. Così come nel caso : l'avvocato Cicero I c'è , ma nessun avvocato Cicero II si fa avanti : il nostro avvocato Cicero I, che non mai ha avuta occasione di vedere in faccia il suo avversario (e che un avvocato non conosca il suo avversario é cosa che nei grandi Uffici giudiziari come , Roma, Milano, Napoli, capita spesso) domanda a qualche collega se può indicarglielo : nessuno é in grado di fare ciò : evidentemente l'avvocato Cicero II sta ritardando. Che fare ? Prima dell'era del processo telematico (che ha stravolto gran parte delle prassi vigenti nelle aule di giustizia) l'avvocato Cicero I avrebbe trovata la porta dell'aula di udienza provvidamente lasciata aperta dal giudice e i fascicoli delle cause sempre provvidamente posati su un tavolo : sarebbe entrato, insieme agli altri colleghi, senza neanche bussare, si sarebbe impossessato del “suo” fascicolo (il fascicolo d'ufficio in cui – oltre che la nota di iscrizione a ruolo e le copie depositate per il giudice - sono anche inseriti i fascicoli di parte) e, tranquillo così che l'udienza non si sarebbe potuta svolgere in sua assenza, avrebbe aspettato l'arrivo dell'avversario (non raramente, cominciando addirittura a verbalizzare le sue istanze). Dopo l'avvento del processo telematico può capitare ancora, sì, che un giudice lasci la porta aperta e i fascicoli sul tavolo , ma é raro. Perché é raro ? Perché nel processo telematico il verbale ben raramente si scrive a mano, quasi sempre si digita sul computer ; e perché questo ? Perché nel processo telematico le parti debbono essere poste in grado di visionare stando sedute davanti alle loro “console” (vedi dizionario nella sezione V) tutti gli atti depositati in cancelleria e pertanto questi debbono essere digitati e trasformati in file . Di conseguenza il giudice, non potendo più giovare della forzata collaborazione degli avvocati nella materiale redazione del verbale (e infatti prima dell'avvento del processo telematico erano proprio gli avvocati, che mettevano nero sul bianco le loro istanze e argomentazioni a verbale), dovendo il verbale digitarselo lui, preferisce non

essere disturbato in tale operazione, fa rigorosa applicazione dell'art. 84 disp, att., non permette agli avvocati estranei a una causa di entrare nell'aula durante la sua trattazione e...li lascia fuori della porta. Così come fuori della porta deve stare l'avvocato Cicero I, sempre all'erta che l'avvocato avversario non entri inavvertitamente nell'aula, al giudice dica in perfetta buona fede che lui non é comparso e faccia la causa in sua assenza (apriamo una parentesi : perché in “sua assenza” e non in sua “contumacia” ? Perché l'avvocato Cicero I risulta già costituito, e di contumacia si può parlaer solo quando non compare una parte mai costituitasi). Dovrà, il povero avvocato Cicero, aspettare così fino a quando il giudice ha cessato di dare udienza (il che potrebbe avvenire anche dopo ore) ? No, dovrà aspettare solo un'ora perché la prassi (una prassi ricalcata su quanto prevede l'art.59 disp att per il processo davanti al Giudice di Pace) vuole che solo un'ora l'avvocato debba aspettare l'avversario ritardatario. Passata l'ora egli può comparire davanti al giudice, far dare atto della mancata comparizione della controparte e chiedere al giudice di adottare i conseguenti provvedimenti (che sono quelli risultanti dall'art.181). Per buona (o mala sorte, secondo i punti di vista da cui si guardi la cosa) entro l'ora l'Avvocato Cicero II si é presentato : i due avvocati, una volta usciti i colleghi, hanno bussato e sono entrati , hanno dichiarato al giudice le loro qualifiche (“ Sono l'avvocato Cicero I e difendo l'attore Bianchi nella causa contro Rossi” “ E io sono l'avvocato Cicero II e difendo il Rossi”). Il giudice , digitando su un computer posto davanti a lui, ha fatto risultare a verbale la comparizione delle parti. Gli avvocati Cicero I e Cicero II hanno concordemente chiesti i termini di cui all'art. 183 sesto comma; il giudice ha messo verbale tale richiesta e il suo (scontato, perché per legge odvuto) accoglimento; gli avvocati hanno salutato il giudice (“ Buon giorno giudice”, “Buon lavoro giudice”) e se ne sono usciti. Tutto qui ? e non hanno discussa la causa ? No, l'articolo 180, che prevede e privilegia la trattazione orale delle cause esiste sempre, ma é lettera morta : ben raramente le cause vengono discusse oralmente, il più delle volte la trattazione di una causa avviene solo mediante scambi di memorie (almeno nelle sue prime battute). Certo può anche presentarsi, nel corso della causa, una questione che, pur essendo complessa, non tollera di essere trattata con uno scambio di memorie : metti , il convenuto Rossi ha chiamato in garanzia l'agenzia immobiliare Verdi e l'attore , all'udienza in cui il giudice ha rinviato la causa (art.269 co.2), ritenendo che manchino i presupposti di una chiamata in garanzia, chiede invece che il Verdi sia estromesso dal processo per questo e quest'altro motivo. Ma anche in questo caso il bravo avvocato espone, sì, oralmente le sue ragioni, ma, ben sapendo che il giudice, la decisione, non la prenderà subito, ma “si riserverà” (art. 186) e scioglierà la riserva, non nei cinque giorni di cui parla l'articolo 186, ma varie

settimane (o vari mesi) dopo, non si limiterà a esporre le sue ragioni oralmente, ma vorrà che esse risultino da uno scritto (*verba volant scripta manent*). Ciò significa che pretenderà che il giudice sotto dettatura scriva una decina o più di righe ? Certamente, no : nessun avvocato oserebbe chiedere questo alla pazienza del giudice. Sarà lui, l'avvocato, a esporre, sia pure sinteticamente, le sue ragioni in uno scritto. E come farà avere tale scritto al giudice ? Prima dell'era digitale l'avvocato si sarebbe presentato all'udienza con un foglio, in cui aveva per bene dattiloscritte le sue deduzioni, foglio che il giudice acquisiva e considerava come frutto di una verbalizzazione fatta all'udienza. Ciò non potendosi più fare, viene autorevolmente suggerito (E. Forner , *Procedura civile digitale*, Giuffrè, 2015, p. 240) all'avvocato di anticipare le sue deduzioni “ per posta elettronica direttamente al magistrato, dimodoché questi possa opportunamente predisporre il verbale prima dell'udienza”. Fino ad adesso ci siamo messi nell'ipotesi che tutto fili liscio per il nostro bravo avvocato Cicero I ; ma spesso il diavolo ci mette la coda e ...all'udienza possono sorgere per il procuratore dell'attore dei problemi. Prendiamo in esame i più frequenti.

I - Il convenuto non si è costituito in cancelleria e non compare all'udienza: che si fa? Si lascia passare un'ora dall'apertura dell'udienza, come sopra già si è detto) e poi si chiede al giudice di dichiarare la contumacia.

II - Il convenuto si è costituito in cancelleria ma, dopo che già è trascorsa un'ora dall'inizio dell'udienza, non vi è comparso: si potrebbe andare avanti nel processo, il codice non lo impedisce, ma la correttezza vuole che si chieda rinvio al giudice (nel timore che qualche improvviso contrattempo abbia impedito al Collega di comparire).

III -Il giudice rileva una nullità della citazione (ahimé abbiamo commesso un errore nella sua redazione !) o una nullità della sua notifica (ahimè, l'ufficiale giudiziario ha commesso un errore nella notificazione !): in questo caso non resta...che trangugiare il rospo: eseguire l'ordine del giudice (di rinnovare o integrare l'atto di citazione, come detto nell'art. 164, - per come va redatto l'atto di rinnovazione vedi sez. II, sub.... - o di rinnovare la notifica, come detto nel co. 1 dell'art.291 – per la “formula” vedi sez. II sub...) – prendendocela con noi, nel primo caso, prendendocela...con le stelle, nel secondo .

Abbiamo detto come deve comportarsi Cicero Primo, l'avvocato dell'attore ; e per quel che riguarda Cicero Secondo , forse che anche per lui l'udienza non può presentare sorprese e problemi ? Un rapido esame dei più frequenti.

I - L'attore si è costituito, ma non compare all'udienza: qui l'articolo 181 apre tre possibilità al nostro avvocato Cicero II.

A - Prima possibilità : comparire (naturalmente costituendosi, se già non costituito)

e chiedere che si proceda in assenza dell'attore : il cliente ha ragione, l'avversario non si costituisce perché evidentemente si rende conto di aver torto: perché non cogliere una facile vittoria?!

B - Seconda possibilità : non comparire : in tal caso il giudice rinverrà a un'altra udienza e, se a questa l'attore non comparirà, egli, il convenuto, semplicemente astenendosi dal comparire, determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (vedi comma 1 art. 181)

C -Terza possibilità, comparire e non chiedere che si proceda in assenza dell'attore : in tal caso, il giudice rinverrà ad un'altra udienza e se l'attore non vi comparirà egli, il convenuto, potrà, sia chiedere che si proceda in sua assenza sia, astenendosi da ciò, provocare l'estinzione del processo (vedi secondo comma art. 181).

Pertanto, se quel che desidera il convenuto é l'estinzione del processo, per lui scegliere la seconda possibilità sub B o la terza sub C, sarebbe praticamente lo stesso. Solo se avesse in animo di proseguire nel processo, (e astenendosi dal chiedere subito questa prosecuzione, volesse solo fare una cortesia al collega) per lui sarebbe preferibile, invece di astenersi dal comparire, optare la possibilità sub C (comparire e non chiedere.....) : infatti optando per tale possibilità se alla prossima udienza per un qualche motivo non potesse comparire egli potrebbe contare che il giudice rinverrebbe ad una nuova (terza) udienza per dargli la possibilità di comparire (questo per il disposto dell'art. 309)

II - L'attore non si è costituito nei termini di cui all'art. 165, e il convenuto invece, si (rinunciando con ciò alla possibilità ,offertagli dal primo comma dell'art. 307, di obbligare l'attore alla riassunzione nel breve termine dei tre mesi , con la speranza che la fallisca e il processo si estingua) : in tal caso, il convenuto potrebbe non comparire, e in tal caso , applicandosi il primo comma art. 181, si ripeterebbe quanto detto più sopra sub IA; però, se comparisse , la sua comparizione inevitabilmente determinerebbe la prosecuzione del processo, in quanto il secondo comma dell'art. 181(avendo come suo presupposto la omessa costituzione da parte dell'attore) non potrebbe applicarsi (per cui il convenuto avrebbe come uniche strade percorribili per giungere all'estinzione del processo o una ripetuta non comparizione all'udienza, con conseguente applicazione dell'art.309, o una rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306).

6 – Gli incumbenti dopo la prima udienza di comparizione

Ovviamente gli incumbenti più pressanti che si presenteranno ai nostri avvocati, Cicero I e Cicero II, saranno dati dalla redazione delle memorie e dal loro deposito nei termini stabiliti dal sesto comma art. 183 (termini perentori! quindi superabili nei ristretti limiti di cui all'art. 153).

Nel redigere tali memorie le parti potranno valicare gli steccati loro imposti dal legislatore (sempre nel sesto comma art. 183) ? potrebbe ad esempio l'attore – non limitarsi alle “sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” così come vorrebbe il numero 1) del comma sesto – ma mettersi a controbattere le argomentazioni svolte nella comparsa di risposta ?

A rigore non potrebbe farlo ma la tentazione di farlo é tanto forte che ben difficilmente la parte saprà resistere. Ma quel che sciverà (superando i limiti stabiliti dal legislatore) si considererà nullo, tamquam non esset ? E' questa una questione un po' di lana caprina, dato che non si comprenderebbe hce vantaggio potrebbe trarre la parte da una dichiarazione del giudice che dichiara come non eset una argomentazione....che già lui si é letta e quindi ha raggiunto, se valida, lo scopo di orientare la sua decisione in un dato senso; comunque, la risposta a tale domanda é , no, non é nulla la parte argomentativa della memoria e, tanto meno, é nulla in cui si operano modifiche ecc. alle domande precedentemente poste; questo dato che nessuna nullità il legislatore stabilisce per l'inosservanza del suo precetto (e quindi per l'art. 156.....). E come, il comportamento debordante del difensore, non incorre in nessuna sanzione giuridica, così non incorre in nessuna sanzione deontologica.

Esaurita la fase dello scambio delle memorie ex art 183 co 6, i più ovvi incombeni gravanti sulla parte riguarderanno l'attività propedeutica all'assunzione delle prove ammesse.

L'avvocato Cicero I ha chiesto che sia ordinato alla Polizia stradale l'esibizione del verbale dei rilievi da lei fatti sul luogo dell'incidente, il giudice ha accolta l'istanza e ha imposta la notifica della sua ordinanza alla Polizia stradale stessa. Ecco che allora l'avv. Cicero deve attivarsi per avere copia dell'ordinanza del giudice e per, poi, notificarla. Lo studioso vada alla sezione seconda, paragrafo....per vedere come si estrae copia di una ordinanza inserita a verbale.

Il giudice ha ammesso i testi dedotti. Anche qui l'avvocato non può stare con le mani in mano: deve redigere la intimazione testi (di cui all' art. 250) e notificarla. Cercheremo di dire come si fa tale operazione nella sezione seconda, paragrafo.....

Però già nel paragrafo seguente diremo – oltre di come si deduce una testimonianza – di come viene assunta.

7 - La deduzione della prova testimoniale - La sua assunzione

(Avvertenza: caro paziente lettore, a questo paragrafo abbiamo ritenuto di apporre alcune note, che troverai in calce al paragrafo stesso).

L'art. 244 – disponendo che “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata” - mira a raggiungere tre diversi scopi: I) permettere al giudice di accertare la rilevanza del *thema probandum*; II) non costringerlo – qualora ritenga rilevanti solo alcune delle circostanze di fatto dedotte dalla parte – a rielaborare gli “articoli” come formulati dalle parti per indicarle; III) permettere alla controparte di controdedurre.

Riteniamo che il modo più pratico, per spiegare come si deve dedurre la prova per non frustrare gli anzidetti scopi (che il legislatore si é proposto), sia di fare, prima, alcuni esempi di possibili deduzioni di “capitoli” - così si chiamano, nel linguaggio del Foro, gli “articoli” di cui parla il legislatore nell'articolo citato – e, poi, di discuterli.

Dunque mettiamo che una parte in causa deduca per testi:

Capitolo A: “Vero che l’investimento del deducente pedone avvenne per comportamento colpevole dell’auto investitrice”.

Capitolo B: “Vero che la convenuta ebbe più volte a profferire ingiurie contro l’attore in presenza di estranei”.

Capitolo C: “Vero che la convenuta tenne durante il matrimonio un contegno gravemente lesivo dell’onorabilità del marito: in occasione del Natale 86, in presenza di tutti i parenti riuniti a pranzo, gli diede dell’incapace; durante la villeggiatura al mare del 1988, prese il bagno in topless; tutti i sabati era solita uscire con uomini giovani per recarsi a ballare in locali malfamati”

Capitoli A e B: essi sarebbero chiaramente inammissibili. Infatti, come potrebbe il giudice stabilire, se i fatti, su cui il deducente vuole interrogare i testi, sono rilevanti o no? forse che, il deducente del capitolo A, non potrebbe ritenere “comportamento colpevole” del conducente, il non aver egli effettuato segnalazioni acustiche, ancorché fosse in pieno centro cittadino (ciò che io, giudice, riterrei del tutto irrilevante per configurare una colpa)? forse che il deducente del capitolo B, non potrebbe qualificare come ingiuria, la mera critica alle idee politiche dell’attore (ciò che io, giudice, riterrei del tutto irrilevante per configurare un illecito)? Ancora, come potrebbe la controparte controdedurre? Essa ha delle persone, che potrebbero dire che la velocità dell’auto non era eccessiva, essa ha altre persone, che potrebbero dire che il semaforo segnalava “verde” per il conducente, ma come fa a decidere se indicare a testi le une e le altre, se non sa il tipo di comportamento colposo che l’attore, deducendo il capitolo A, le addebita? Essa, poi, per quel che riguarda il capitolo B, se sapesse le circostanze di tempo e di luogo (le “occasioni”: “mentre si era al cinema, il

giorno tal dei tali” “in casa della suocera, il giorno talaltro”) in cui si pretendono avvenute le ingiurie, potrebbe ben portare a testi le persone, in tali occasioni presenti, per dimostrare che il proprio comportamento fu più che corretto, ma se non lo sa, come fa a difendersi?

Capitolo C: i fatti dedotti potrebbero (da un giudice non troppo fiscale) anche considerarsi come specifici, però certamente non sono formulati in “articoli separati” . Ciò comporta che, se il giudice ritenesse rilevanti (in quanto ritenuti effettivamente offensivi della onorabilità del marito) i bagni in costume pressochè adamitico, ma non le folli danze del sabato sera, egli dovrebbe provvedere a riformulare, prima di ammetterlo, il “capitolo” (col relativo pericolo di tradire il pensiero di chi l’ha dedotto) e che parimenti dovrebbe provvedere a riformularlo, la controparte, se avesse dei testimoni da dedurre sul punto “bagni osceni”, e non sul punto “folli danze” (si deduce: che “Vero che la signora Rossi non prese il bagno...” e si indicano a testi...), anziché semplicemente limitarsi a un riferimento ad esso.

Con ciò abbiamo cercato di spiegare le ragioni per cui i fatti da provare debbono essere dedotti per capitoli separati e specifici. Ma perché mai occorre la “indicazione specifica delle persone da interrogare”?

E’ ovvio che tali persone debbano essere individuate (in modo da permettere al giudice e alla controparte di escuterle pur nel sopravvenuto disinteresse del deducente: v. art. 245 co.2°); ma perché mai tali persone dovrebbero essere indicate facendo riferimento al fatto specifico su cui dovrebbero essere interrogate (tale é il pacifico significato che si dà all’anodina espressione legislativa)?

Risposta: per permettere al giudice di decidere sulla loro ammissibilità e di esercitare il potere (concessogli dall’art. 245 co.1°) di ridurre “ le liste dei testimoni”. Su quest’ultimo punto va rilevato che, se egli non sapesse su che fatti i testi sono chiamati, rischierebbe di eliminare tutti i testi dedotti su un capitolo e di ammettere i testi (in eccesso) dedotti su un altro capitolo (la parte, deducendo i capitoli A e B, indica a testi, Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Quintus: il giudice elimina Quartus e Quintus, ma, vedi caso, questi erano....gli unici testi che la parte aveva sul capitolo B).

Concludiamo sul punto dando un esempio di deduzione di prova testimoniale.

L’attore deduce per testi i due seguenti capitoli:

- 1) “ Vero che le lastre di marmo acquistate dalla ditta Carodil erano venate”.
- 2) “Vero che il vizio di cui sub I fu denunciato al momento stesso della consegna delle lastre

Si indicano a testi:

D- Rossi Luigi, res. in via San Gerolamo 11, Genova (sul capitolo I);

E- Bianchi Alberto, res. in via Redipuglia 3, Genova (sui capp. I e II).

Dopo aver con ciò esaurito l'argomento della deduzione della prova testimoniale, passiamo a dare qualche cenno (soprattutto da un punto di vista pratico!) sulle modalità della sua assunzione.

Dunque il giudice ha ammessa la prova per testi e ha fissata (v. art.202) l'udienza per l'espletamento dell'incombente: lunedì 20 aprile 1996, h.10.

E lunedì 20 aprile (ma non alle 10, bensì una mezzoretta prima) l'avvocato si reca a Palazzo di Giustizia, con il suo bravo codice, il fascicolo di parte, i fogli necessari per la verbalizzazione e, soprattutto, l'atto di intimazione ai testi di cui all'art. 250 (ch'egli ha avuto cura di ritirare dagli ufficiali giudiziari nei precedenti giorni): il cliente l'aveva assicurato che tutti i testi si sarebbero presentati spontaneamente, ma...fidarsi é bene e non fidarsi é meglio: egli, nonostante tale assicurazione, ha provveduto alla notifica dell'atto di intimazione: se qualche teste (o perché fedifrago o perché effettivamente impedito) non comparirà, egli esibirà al giudice tale atto e così eviterà il pericolo di essere dichiarato decaduto dalla prova (v. art. 104 disp. att.) e otterrà che si fissi una nuova udienza per escutere il teste (alla prima non comparso).

A Palazzo di Giustizia il procuratore incontra il cliente attorniato dai "suoi" testi: ci si apparta, si parla del più e del meno. Quando Dio vuole (sono queste le occasioni in cui bisogna armarsi di pazienza!) la porta dell'ufficio del giudice si apre per far entrare gli avvocati e i loro clienti (v. art. 206 e art. 84 c.2 disp. att.) (9).

Carta e penna: si comincia a redigere il verbale: "Successivamente il 20 aprile 1996 sono comparsi i procuratori i quali insistono per lo sfogo delle prove richieste ecc.ecc.ecc.". A scrivere materialmente il verbale di solito è uno dei procuratori, raramente il giudice, quasi mai il cancelliere .

Il resto dell'udienza possiamo anche divertirci a renderlo sotto forma di sketches.

Primo sketch-

- Giudice (fatto entrare il teste Giobatta, fattogli assumere il c.d. "impegno" di cui all'art 251 come modificato da Sent, Corte Cost. 95/49, gli richiede gli elementi di cui all'art. 252 e detta a verbale):

"A.D.R. (12) Mi chiamo Giobatta Parodi, nato il 3 marzo 1934 a Genova ed ivi res. in via Piave 1, non parente, indifferente."

Procuratore dell'attore (dopo aver parlottato col cliente) "Vuole, giudice, domandare al teste se fa parte del condominio da noi convenuto in giudizio?" (art. 253 cc. 2 e 3).

Il giudice accoglie e propone la domanda e si verbalizza: "A.D.R. E' vero, faccio parte del condominio in questione".

Procuratore dell'attore: "Sia messo a verbale che l'attore chiede l'esclusione del teste per sua incapacità ai sensi dell'art. 246".

Procuratore del convenuto: "Il collega dà all'articolo 246 un'interpretazione del tutto errata".

Giudice (dopo che i procuratori hanno esposto le loro tesi): "Mettiamo a verbale: Il Giudice, sentite le parti, visto l'art. 246, dispone l'esclusione del teste Giobatta per sua incapacità a testimoniare" (v. art. 205).

Secondo Sketch-

Giudice (dopo aver letto il capitolo di prova, rivolto al teste) "Conferma quanto da me ora letto?"

Procuratore del convenuto: " Giudice, debbo oppormi alla domanda: così proposta é suggestiva" (15)

Terzo Sketch-

Giudice (alla vista del nuovo teste introdotto): "Ma, questo teste, l'ho già sentito!".

Procuratore dell'attore: " Sì, ma siccome nella precedente udienza ci eravamo dimenticati di domandargli se ha rapporti di dipendenza col convenuto (come il mio cliente sostiene), Lei ha disposto il rinnovo del suo esame, ai sensi del capoverso dell'articolo 257".

Chiarito il punto, si passa ad interrogare il teste.

Il teste (rispondendo a una domanda): "Giudice, io non posso dire nulla su questa circostanza, ma il mio vicino Parodi, é su di essa senz'altro informato".

Giudice: "E allora rinviemo per sentire questo Giobatta" (v. co.1 art. 257)

Procuratore del convenuto: "Se si deve rinviare, sentiamo anche il sig. Oneto, che, nella sua precedente ordinanza aveva ritenuto superfluo, mentre sembra essere il più informato di tutti" (v. capov. art. 257).

Fine degli sketches. .

Note:

(9) Art. 206: " Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova" E, per l'art. 84 disp. att., possono ottenere "dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione a interloquire". Con tutto ciò è da escludere che esse possano proporre vere e proprie istanze al giudice. Però (nonostante la lettera dell'art. 84) possono parlare con i loro procuratori per dare dei chiarimenti (metti, resi necessari dalla dichiarazione di un teste) e, anche, per suggerire loro delle domande (il teste, ad esempio, dice "Non ho mai visto l'attore passare per il sentiero in questione", e il cliente, toccando il braccio del suo difensore: "Gli domandi un po', avvocato, da quanto tempo abita a Bargagli? Se non é vero che vi abita da soli tre mesi").

Esclude che la parte debba assistere passiva all'interrogatorio, Satta (Commentario, II,1,1399).

12) A.D.R. sta per "A domanda risponde".

15) "E' controverso se il giudice possa limitarsi a leggere il capitolo e a chiederne conferma o

meno al teste. Il pericolo è che il teste non riesca ad afferrare tutte le implicazioni della domanda e dia, quindi, una risposta (involontariamente) inesatta". Questa osservazione è dell'Andrioli (Prova testimoniale – Diritto processuale civile, Noviss. Digesto, p. 355), il quale purtuttavia ritiene la ritualità della domanda e la validità della testimonianza resa in base ad essa.

Quanto ora detto dà implicitamente risposta positiva alla questione se il giudice possa, o no, nel proporre la domanda, discostarsi dalle parole e dalla formulazione del capitolo: non solo può discostarsene, ma dimostrerebbe una ben rozza tecnica di interrogatorio se non se ne discostasse!

*Differente, però, da tale questione è quella se il giudice possa interrogare il teste su fatti diversi da quelli enunciati nel capitolo. La risposta che dà il Legislatore a tale questione è oltremodo anodina: il giudice può porre al teste, oltre le domande "sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre", "tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi" (v. art. 253 co.1). Quest'ultime domande, evidentemente, vertono su fatti diversi da quelli indicati nel capitolo (almeno da quelli indicati *expressis verbis*). Ma, se così è, come fare a distinguere tali domande a chiarimento (e pertanto lecite) da quelle (illecite) che evadono dal capitolo? E' un *busillis!* Noi riterremmo che il criterio per distinguere potrebbe essere questo: la domanda è a chiarimento se verte su una circostanza di fatto che rientra nel *thema probandum* del deducente il capitolo, non lo è in caso contrario. Ad esempio: se l'attore, per provare il suo possesso su un terreno, ha dedotto "Vero che l'attore era solito depositare su quel terreno della legna", il giudice potrà domandare, per quanto tempo ve la lasciava e se, oltre la legna, vi posteggiava l'auto (tutte circostanze che vertono sul fatto costitutivo la cui prova spetta al deducente-attore), però non potrebbe domandare se ciò avveniva con la tolleranza della controparte (dato che l'onere di provare la tolleranza dell'attore spetta al convenuto).*

Rende meno grave la difficoltà di trovare il criterio distintivo de quo, l'orientamento giurisprudenziale che ammette il giudice a porre domande al teste su circostanze non dedotte, se non vi è opposizione della parte interessata.

Si noti che nel codice di procedura civile, al contrario che nel codice di procedura penale, manca un articolo che dia regole sulle domande che si possono rivolgere ai testi. Si ritiene ciononostante: che il giudice debba evitare ogni domanda suggestiva e che comunque nuoccia alla spontaneità e alla sincerità delle risposte; che non si debbano chiedere ai testi, né permettere che essi esprimano, apprezzamenti personali; che non si debbano interrogare i testi sulle "voci correnti" intorno ai fatti di causa.

8 - Precisazione delle conclusioni – Comparsa di risposta.

Una volta che l'istruttoria è esaurita(art. 188) o il giudice l'ha ritenuta inutile o anche ha ritenuto opportuno prima di eventualmente procedervi la definizione di una questione preliminare o pregiudiziale (art. 187), il giudice (art. 189 e 281 *quinquies*) "invita le parti a precisare le conclusioni" (fissando ad hoc una nuova udienza, per giusta interpretazione dell'art. 189, se si tratta di procedimento con giudice collegiale, per lodevole prassi quasi mai derogata, se si tratta di procedimento con giudice monocratico).

Ma che cosa sono queste "conclusioni" ? Sono le richieste che le parti formulano in base ai risultati dell'istruttoria (quando c'è stata) e, comunque, in base a quello

scambio dialettico di idee, tesi, osservazioni, che avviene, durante la trattazione della causa, tra le parti e, anche, tra le parti e il giudice. Ma perché si ritiene utile questo invito a precisare tali richieste? Perché si spera che esso comporti una semplificazione dell'attività decisionale del giudice: egli, com'è noto, deve pronunciarsi in base e non oltre a quel che è stato domandato ed eccepito dalle parti (art. 112); se, pertanto, queste (in base appunto a quelle acquisizioni istruttorie e a quello scambio dialettico di cui si è detto) ritenessero di contenere le loro domande entro certi limiti o addirittura ritenessero di rinunciare a domande, eccezioni, istanze istruttorie pregresse, ebbene è evidente che la sua attività ne avrebbe una (auspicabile) agevolazione: tu stesso, attore, riduci la tua domanda di risarcimento da 15 a solo 10 e quindi io, giudice, non debbo motivare perché non ti ho concesso 15; tu stesso, convenuto, rinunci a quell'eccezione di prescrizione prima avanzata, quindi io, giudice, non debbo attardarmi a dimostrarne l'infondatezza; tu stesso, attore, non insisti nell'escussione del teste Bianchi, quindi, io, giudice, posso evitare di spiegare nella mia sentenza perché era un teste inammissibile.

Ciononostante – nonostante cioè che la precisazione delle conclusioni sia utile alla Giustizia – la loro omissione non determina per la parte nessuna conseguenza sfavorevole e in particolare nessuna decadenza; unica conseguenza negativa (ma per il giudice, non per la parte): la sentenza dovrà dare la risposta a tutte le domande, istanze, eccezioni antecedentemente proposte.

Di solito le conclusioni vengono dettate a verbale; e non raramente vengono formulate per relationem (il procuratore, cioè, si limita a mettere a verbale, ad esempio: “L'attore precisa come in atto di citazione”). Però nelle cause di particolare importanza, esse vengono, dal procuratore, formulate in uno scritto nella tranquillità del suo studio. Qui si ripropone un problema già da noi incontrato: come riuscire a far acquisire al processo tale scritto. Nell'era *ante processum telematicum* (lo studioso scusi il nostro latino maccheronico) la cosa non era difficile per l'avvocato: egli si limitava a presentare tale scritto al giudice (dandone, se corretto, una copia alla controparte) e il giudice lo inseriva nel verbale così come se del verbale fosse parte. Ciò ora, col processo telematic, non si può più fare; e tuttavia non si può neanche mettere l'avvocato nell'alternativa o di abusare della pazienza del giudice facendogli scrivere righe e righe di verbale o di rinunciare a delle “precisazioni” che ritiene importanti. La soluzione che si è trovata, per cercare di salvare capra e cavoli, è questa: si permette all'avvocato di depositare (telematicamente) prima dell'udienza uno scritto - contraddistinto come “Foglio di precisazione delle conclusioni” - in cui, appunto, le “conclusioni” sono riportate (per la ammissibilità di ciò vedi, Fornero, Opera citata, p.241).

Le conclusioni non debbono contenere argomentazioni: solo ciò che si chiede al giudice va in esse indicato, non il perché lo si chiede.

Naturalmente però il Codice dà alle parti la possibilità di argomentare, in contraddittorio tra di loro, la fondatezza delle loro richieste e l'infondatezza delle richieste avversarie.

Tale possibilità però è data con diversi limiti a seconda che si tratti di processo con giudice collegiale o con giudice monocratico.

Nel primo caso (di giudice collegiale), si dà alle parti la possibilità di scambiarsi, prima, delle "comparse conclusionali" e delle "memorie di replica" e poi, di discutere oralmente la causa davanti al collegio (vedi meglio gli articoli 190 e 275).

Nel secondo caso (di giudice monocratico), sono previsti due modelli alternativi di trattazione : quello della trattazione mista e quello della trattazione unicamente scritta.

Secondo il primo modello (trattazione mista) - modello da adottarsi solo a richiesta delle parti (però basta la richiesta di una sola parte), queste sono ammesse a scambiarsi solo le comparse conclusionali, e non anche le memorie di replica; che però vengono sostituite da una discussione orale.

Secondo il secondo modello (da ritenersi normale) le parti sono ammesse a scambiarsi sia delle "comparse conclusionali" sia delle "memoire di replica", però debbono rinunciare all discussione orale. (veid meglio l'art. 281 quinquies)

Il massimo sforzo difensivo delle parti però di solito si concentra nella redazione della comparsa conclusionale. Il buon procuratore la costruisce in modo che essa venga ad essere quasi una falsariga per la sentenza del giudice: ben s'intende, per una sentenza a sé favorevole: si parte dal presupposto che il giudice sarà portato a seguire la via più facile e pertanto si cerca di appianargli al massimo quella che porta all'accoglimento delle proprie conclusioni. Di conseguenza, nella comparsa, così come dovrà fare il giudice nella sentenza, si trascrivono le conclusioni, si espone lo svolgimento del processo e, naturalmente, si espongono le argomentazioni che renderebbero ben motivata una decisione che accogliesse le conclusioni stesse.

Lo studioso potrà vedere un esempio di comparsa conclusionale e di memoria di replica nel "Formulario".

Nell'ultimo capitolo di questa sezione prima, lo stuidoso potrà veder riportato il processo verbale (con alcune nostre annotazioni) ,prima, di una causa davanti al Giudice di Pace e, poi, di una causa davanti al tribunale. Ciò dovrebbe dargli un'idea più chiara di come si svolge, nella pratica, un processo.

9: Che fare dopo la sentenza di primo grado?

L'avvocato Cicero I, non solo aveva depositata la comparsa conclusionale (art. 190) ma aveva chiesto di discutere la causa davanti al collegio e l'aveva discussa , gli sembrava, con efficacia. Ora non gli rimaneva che aspettare la “pubblicazione” della sentenza (mediante deposito in cancelleria – come vuole l'articolo 133 comma 1) . E' obbligo del cancelliere comunicare (mediante biglietto di cancelleria) a tutte le parti costituite tale deposito (idest, pubblicazione) della sentenza e il suo dispositivo (co. 2 art. 133). Quindi basterebbe che l'avvocato rimanesse calmo e ogni tanto desse un'occhiata alla sua casella di posta elettronica (e infatti il cancelliere spedisce via pec il suo “biglietto”) per aver notizia dell'esito della causa senza muovere un passo dal suo studio. Così del resto fan tutti gli avvocati, ma l'avvocato Cicero I é un tipo ansioso, teme che il cancelliere ritardi troppo nell'adempimento dei suoi obblighi e lo faccia decader da quel diritto all'impugnazione ch'egli assolutamente vuole esercitare (e nei giusti termini che sono quelli degli articoli 326 e 327) qualora malauguratamente la sentenza gli fosse sfavorevole (e noi siamo ben propensi a scusare l'ansia dell'avvocato Cicero I anche se eccessiva : forse che il termine di soli sei mesi stabilito dall'art. 327 non decorre dalla pubblicazione della sentenza, nulla rilevando il momento in cui la comunicazione di tale pubblicazione, dal cancelliere, é fatta ?). Dunque l'avvocato Cicero decide di andare lui in cancelleria per informarsi, e sta per infilare la porta e andarci quando....finalmente il biglietto di cancelleria arriva (e lo studioso potrà vedere come si presenta un biglietto di cancelleria visitando la sezione terza “ Atti dal vivo”). L'avvocato Cicero legge con comprensibile ansia il biglietto e...tira un sospiro di sollievo : fortunatamente tutto é andato bene : la causa é stata vinta.

Ma non importa solo che ci sia stata data ragione : occorre anche che ci sia stata data ragione....per buone ragioni , per ragioni cioè che non diano esca ad impugnazioni, defatigatorie ma con l'apparenza della fondatezza.

Insomma l'avvocato Cicero vuole leggersi, non solo il dispositivo, ma anche la motivazione della sentenza : come fare ? Semplice, bisogna andare nell'ufficio dove al momento la sentenza si trova custodita. E tale ufficio – il giovane collega ne prenda nota – non é la cancelleria del tribunale, ma lo “Ufficio del Registro – atti giudiziari”. Sì, perché il cancelliere, una volta che la sentenza é stata depositata, da una parte, comunica il biglietto di cancelleria come detto sopra, dall'altra spedisce la sentenza all'ufficio del registro : se la parte vorrà avere copie della sentenza (anche copie a solo “uso studio”, per leggersela con comodo) dovrà prima pagare l'imposta di registro, dato che, solo una volta che tale imposta é stata pagata, l'ufficio del

registro restituisce la sentenza alla cancelleria (dandole così la possibilità di di rilasciare copie).

In teoria la parte non avrebbe diritto di leggersi la sentenza, ma sul punto i nostri uffici del registro sono tolleranti; e il nostro avvocato Cicero al funzionario del registro chiede due cose : l'ammontare dell'imposta e di poter dare una rapida lettura alla sentenza.

Tutto O.K : la sentenza é ben motivata; e ciò rende più sopportabile il sacrificio rappresentato dal pagamento dell'imposta.

A questo punto, avvisato il giovane collega che nella sezione seconda potrà nel paragrafo..... veder meglio spiegato come si affettua il pagamento dell'imposta di registro, vediamo il problema che viene ad assillare il nostro vittorioso avvocato Cicero. Sì, perché la felicità non *est de hoc mundo* : dopo aver gustata la felicità della sua piena vittoria, un gravoso problema si pone per il nostro avvocato : porre subito in esecuzione la sentenza (come gliene dà la possibilità l'art. 282. oppure limitarsi a notificare la sentenza, al fine di far decorrere il termine ad impugnare che grava l'avversario. ?

L'avvocato Cicero che, lo abbiamo capito, é una persona prudente, sceglie questa seconda strada. Ma imboccatola si trova di fronte a un secondo dilemma : notificare la sentenza, in modo da far decorrere il “termine breve” dell'articolo 325, o non notificare un bel nulla e aspettare che si maturi il “termine lungo” dell'articolo 327 ?

Il nostro avvocato Cicero I, sceglie la prima soluzione : la notifica della sentenza. Ma la notifica a chi ? Alla parte o al difensore ? Al difensore come vuole il legislatore (però lo studioso veda meglio l'art. 170). (Ma perché il legislatore privilegia la notifica al difensore ? Appunto perché come detto , dal momento in cui la notifica si perfeziona, cominciano a decorrere i termini per l'impugnazione – termini la cui esistenza é nota all'Uomo di legge (avversario) mentre probabilmente é sconosciuta per il suo cliente , che pertanto potrebbe attardarsi a prendere quella decisione di impugnare, che invece va presa in brevissimo termine).

Abbiamo visto le decisioni che incombono alla parte vittoriosa, vediamo quelle che incombono sul povero avvocato Cicero II, la parte sconfitta.

L'avvocato Cicero II, ricevuto il biglietto di cancelleria, ha appresa la feroce notizia: cosa dura dirla al cliente, ma bisogna dirla: caro cliente, a questo punto bisogna prendere una decisione: o ci sottomettiamo alla ingiusta sentenza o la impugnamo. Sottomettersi? Giammai, dice il cliente: si decide pertanto per l'atto di appello. O meglio (almeno di solito) per l'atto di appello e per l'istanza di sospensione dell'esecuzione (purché per questa sussistano i presupposti voluti dall'art. 283).

Notificato l'atto di appello, l'avvocato Cicero II dovrà costituirsi ; ma come ci si

costituisce in sede di appello? Più o meno, come in primo grado: depositando l'atto di appello, se si costituisce l'appellante, depositando la comparsa di risposta, se si costituisce l'appellato (e quello dei due che si costituirà per primo - di solito sarà l'appellante, ma nell'inerzia di questi ben potrebbe essere l'appellato - dovrà iscriverne la causa a ruolo). E infatti l'articolo 359 dispone che “ nei procedimenti di appello davanti alla corte o al tribunale si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente grado”.

Operata la costituzione in giudizio il prossimo passo per entrambe le parti, appellante e appellato, sarà la comparizione davanti al collegio . Sì, perché in sede di impugnazione, le parti non interfacciano più con un solo giudice (il giudice istruttore o il giudice monocratico) ma con un collegio di giudici: intatti, per l'art. 350

“ davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello é collegiale” ; ciò che significa che (nei rari in cui viene decisa – v art. 356) l'assunzione di nuove prove avviene, non davanti a un giudice singolo ma davanti ai tre giudici che compongono il collegio della corte (salvo che “ il presidente deleghi per l'assunzione” uno dei componenti del collegio – vedi co. 1 sempre dell'art.350– e salvo che ad essere appellata sia la sentenza di un giudice di pace, nel qual caso l'appello é deciso dal giudice monocratico e naturalmente le prove sono da lui assunte – vedi art. 341 e co, 1 ultima parte sempre art. 350) .

Naturalmente davanti al giudice dell'appello non vi é quello scambio di memorie che l'art. 183 autorizza in primo grado. Il giudice verifica la regolare costituzione delle parti, se del caso dispone la riunione di più appelli, decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, ammette nuove prove (vedi melius gli artt. 350, 351, 356) e poi “invita le parti a precisare le conclusioni” (normalmente rinviando ad altra udienza) e “dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190”. “La sentenza (sarà poi) depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica”. (v. melius l'art. 352).

La parte soccombente potrà ricorrere in cassazione contro la sentenza che le ha dato torto nei limiti di cui all'art.360.

10 – Primi passi nella procedura esecutiva

Poniamo che l'avvocato Cicero II, l'avversario del nostro Cicero I, non abbia impugnata la sentenza (per cui essa sia passata in “giudicato formale” - art.324), oppure che, preso il coraggio a quattro mani il nostro avvocato Cicero I abbia deciso di porre in esecuzione la sentenza ancorché appellata dall'avversario : che cosa egli

(idest, l'avv. Cicero I) dovrebbe fare per prima cosa, quale passo dovrebbe muovere per primo ?

Risposta (suggerita dalla lettura dell'art. 479) : per prima cosa dovrebbe chiedere al cancelliere il rilascio di una copia della sentenza “ in forma esecutiva” , cioè munita della cosiddetta “ formula” (che si può leggere nel quarto comma art.475) . Ottenuto il rilascio di una copia della sentenza in forma esecutiva (o per usare il linguaggio un po' arcaico del art. 475 : ottenuta la “spedizione in forma esecutiva” di una copia della sentenza), egli dovrebbe chiedere di tale copia (copia “unica” perché così vuole l'articolo 476 nel suo primo comma) due copie autentiche (che saranno quelle che lui dovrà utilizzare per la notifica, voluta dall'art. 479, in forma esecutiva del “titolo” - per vedere poi come si presenta l'ultima pagina di una copia della copia di sentenza, andare alla sez. III, “Atti dal vivo”). A questo punto quale ulteriore passo in avanti l'avv. Cicero I dovrebbe compiere ? Quello di notificare le copie come sopra ottenute (quindi dovrebbe mettere la relata di notifica a entrambe le copie e recarsi dagli ufficiali giudiziari ecc.). Ma notificare a chi ? A questa domanda così risponde il secondo comma dell'art. 479 : “ alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” – quindi nella sua abitazione ecc.). Fatto questo, l'avvocato Cicero I dovrebbe notificare (sempre alla parte personalmente ecc.) l'atto di precetto (per cui vedi formulario).

Ma Cicero I non potrebbe notificare, prima il precetto e poi la sentenza ? Assolutamente , no : tale divieto si ricava facilmente dal fatto che l'articolo 480 pretende l'indicazione “ della data di notificazione del titolo esecutivo”. Ma non si potrebbero notificare insieme titolo e precetto ? Quello, sì : lo consente espressamente l'articolo 480. A questo punto apriamo una piccola parentesi : qualora l'avv. Cicero I avesse deciso di eseguire una sentenza ancorché solo provvisoriamente esecutiva egli potrebbe essere tentato di prendere con la notifica di tale sentenza due piccioni con una fava : creare i presupposti voluti dall'art. 479 per iniziare l'esecuzione e far decorre il termine breve per l'impugnazione . Ebbene, questa sarebbe una delle poche tentazioni a cui si può cedere senza danno : infatti la notifica fatta alla parte personalmente del titolo esecutivo serve effettivamente sia ad adempiere all'art. 479 sia a far decorrere il termine breve di impugnazione per l'avversario.

Chiusa la parentesi, riprendiamo il nostro discorso : notificati titolo esecutivo e precetto, nel termine in questo stabilito il debitore non adempie alla sua obbligazione. In tal caso si può iniziare la vera esecuzione forzata (ad esempio, se si tratta di esecuzione per espropriazione e si vogliono espropriare edi beni mobili, si può andare dall'ufficiale giudiziario, muniti dell'originale di notifica sia del titolo che del

precetto, e chiedere che si proceda al pignoramento – art. 492).

11 – Commento al processo verbale di una causa davanti al Giudice di pace.

In questa lezione ci proponiamo di dare un'idea di come si svolge una procedura davanti al Giudice di Pace, a tal fine riproducendo il verbale di una causa. Questo verbale preso come esempio, lo studioso lo troverà nella Parte terza del libro (“Documenti dal vivo” - docc23 -30). Ma siccome tale verbale, come quasi tutti quelli scritti a mano nella fretta dell'udienza, è quasi illeggibile, di seguito ne dattilosciviamo il contenuto . In calce a questa, diciamo così, traduzione, attireremo la attenzione dello studioso su alcuni punti (indicati da frecce poste sui “documenti”) che possono dare un'idea di come si svolge un processo civile: almeno un processo molto semplice qual'è quello del Giudice di Pace.

Ufficio del Giudice di Pace di Genova

Verbale di udienza

Causa civile iscritta al N. 4875/95 R.G. in data 01.11.1995

Avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale

Promossa da V...Sandra

Contro illeggibile e Assitalia s.p.a. e illeggibile convenuti

L'anno 1995, il giorno 11, del mese di novembre alle ore 09,45

Dinanzi al Giudice di Pace Dr. Oneti

Assistito dalla sottoscritta Piscitelli Cadei

Sono comparsi

Per l'attore è presente l'Avv. B.. in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

Per i convenuti nessuno compare né si è precedentemente costituito.

Il Giudice di Pace, verificata al regolarità della notifica e preso atto che uno dei convenuti Po...Riccardo è stato erroneamente indicato in atto di citazione come Pi... Riccardo ma la notifica è ugualmente realizzata in modo rituale come risulta dalla cartolina a firma Po...Riccardo, dichiara la contumacia di tutti i convenuti.

L'Avv .Ba...chiede rinviare la trattazione pendendo trattative con la Compagnia di assicurazione del sig. Ci, Soc. Assitalia.

Visto l'art. 320 c.p.c. il Giudice di Pace invita invece l'attore ad indicare i mezzi di prova di cui chiede l'assunzione. A questo punto l'Avv. B chiede l'ammissione degli incombenti istruttori di cui all'atto di citazione.

Dato atto di ciò, il Giudice di Pace, in accoglimento dell'istanza ammette le prove per interpello e testi sulle circostanze capitolate nell'atto di citazione ammettendo come testi il Sig. Ugo e il Sig. De Gro Marisa, altresì quale C.T.U. il Sig. Gioretti Roberto, Via Rossigni n.1, per la verifica dell'an e del quantum delle lesioni fissando per l'espletamento degli incombenti di cui sopra e per il giuramento del C.T.U. il giorno 11.12.1999 ore 08, 45 dando termine per la nomina del consulente di parte fino a tale udienza.

Visto l'art. 292 c.p.c. dispone la notifica a cura dell'attore, della presente ordinanza agli interpellati Cru Giovanna e Po Riccardo entro il termine dell'01/12/1995.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,30.

L.C.S.

L'Assistente giudiziario

Carla Piscitelli

Il giudice di pace

illeggibile

Successivamente il 11.12.95 è comparso il procuratore dell'attore nonché l'attore personalmente. Viene introdotto il dottor Roberto Gioretti il quale si dichiara disposto ad assumere l'incarico e giura secondo il rito: " Sono Roberto Gioretti nato il 27 – 3 – 1950 a Genova ed ivi residente con studio in via Polleri 8 int. 1, medico legale"

Roberto Giorretti

A questo punto il Giudice pone al CTU i quesiti posti usualmente dal Tribunale che il perito dichiara di ben conoscere (sull'an e sul quantum delle lesioni). Il CTU fissa per l'inizio delle operazioni il 18 – 1 – 1996 h. 17 presso il suo studio di via Polleri 8 –1 e chiede termine di 40 gg.

Dato atto di ciò il Giudice dà termine per il deposito della relazione entro il 6 marzo 1996.

L'avv. Bo nomina CTP il dottor Cesare Scaragero.

A questo punto l'avv. Bo deposita l'ordinanza che disponeva l'interpello e altresì due certificati di residenza di Ci e di Pi ai fini di dimostrare che la notifica è avvenuta al reale indirizzo . Si riserva di produrre avviso di ricevimento relativo alla notifica di Ci.

L'avv Bo esibisce atto di intimazione al teste De Gio Ettore. Si dà atto che l'intimazione così come l'interpello risultano regolarmente notificati e in termini.

A questo punto viene introdotto il teste Ugo il quale assume l'impegno come per rito e dichiara . “ Sono e mi chiamo Gianna Maria Pe coniugata anzi la prego di prendere atto che il nome di Ugo non mi appartiene in quanto sono semplicemente convivente con il sig. Ugo.

Sono nata il 24 – 6 – 195 a Genova ed ivi risiedo in Salita S. Maria di Castello .Come anzidetto convivo col sig. Ugo.

DR Al momento dell'incidente ero trasportata nel sedile posteriore dell'auto del sig. Ugo. Eravamo in fase di rallentamento per fermarsi data l'esistenza di una coda, in un tratto di strada leggermente curvilineo ma che assolutamente non poteva impedire la nostra visuale quando l'auto dell'Ugo fu tamponata da un furgone a quattro ruote.

Il tamponamento è stato particolarmente violento tanto che i vetri posteriori sono andati in frantumi e sono stati scaraventati per strada gli oggetti collocati sul lunotto.

Una volta scesa dall'auto ho potuto constatare che l'autofurgone che ci aveva tamponati a sua volta era stato tamponato.

Personalmente non ho subito danni alla persona però l'ha subiti l'Ugo”.

L.C.S. Gia Pe

L'Avv. Bo chiede fissarsi nuova udienza per l'escussione del teste De Gro (che a lui risulta non comparso per ragioni di salute).

Dato atto di ciò

Il Giudice

rinvia la causa all'11 – 3 - 96 h.8,45 per l'escussione del teste De Gro (riservandosi di verificare la giustificazione della sua omessa comparizione) e per eventuale precisazione delle conclusioni e discussione. Autorizza il ritiro del fascicolo di parte disponendo la sua restituzione per l'udienza del 11 – 3 – 96 (h.8,45) . Ricorda all'attore che deve produrre per tale udienza anche l'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'interpello al Ci.

Si dà atto che le fotografie dette come allegate nell'atto di citazione al momento non risultano nel fascicolo di parte

Oneti Luigi

Successivamente il 11.3.96 h. 8,45 sono comparsi per l'attore l'avv. Bo per il convenuto costituitosi in cancelleria con l'avv. A

Su istanza del convenuto si revoca la contumacia del convenuto.

Il procuratore del convenuto fa istanza di essere rimesso in termini giustificando il ritardo della costituzione in relazione a trattative intercorse e in considerazione che era stata comunicata dalla controparte erroneamente l'ora di udienza (9,45 anziché 8,45).

Dato atto di ciò e altresì che l'attore si rimette

Il Giudice

visto l'art. 294 ritenendo che la tardiva costituzione è imputabile al convenuto dato che questi doveva controllare in cancelleria l'effettiva data e ora dell'udienza rigetta l'istanza di rimessione.

A questo punto l'attore produce fotocopia foglio complementare dal quale risulta che la vettura Fiat Uno era di proprietà al momento del fatto di Ugo Sa.

Il procuratore dell'attore così quantifica il danno all'auto (producendo n. 2

bollettini):

A- Valore auto ante-sinistro Lit. 1500000

B- Spese immatricolazione L 600000

C- Indennità sostitutiva fermo tecnico (15 gg) L 500000

Il procuratore del convenuto aderisce alla valutazione sub A e sub B e si rimette alla decisione equa del giudice in ordine al fermo tecnico che ritiene eccessivo per giorni.

A questo punto

Il Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore così precisa: Piaccia al Giudice di Pace previa declaratoria della colpa concorrente o esclusiva di Ci Giuseppe e/o di Pi Riccardo nella determinazione del sinistro di cui trattasi condannare Ci Giuseppe, Ci Sandro, Assitalia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Pi Giuseppe in via tra di loro solidale, alternativa o come meglio visto a risarcire al concludente i danni tutti materiali, morali e biologico subiti, il cui ammontare viene indicativamente quantificato in L. 10 milioni o in quella diversa somma risultanda sulla base delle acquisizioni processuali, in ogni caso nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito . Rivalutazione e interessi sulle somme liquidate a far data da quella del sinistro . Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.

Il convenuto così precisa: “ Voglia il Giudice di pace dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. Pi Riccardo assolvendo i Sigg.ri Ci Giuseppe e Sandro e l'Assitalia SpA da ogni domanda nei loro confronti proposta, Vinte le spese del giudizio e onorari.”

Si invitano a questo punto le parti alla discussione. Esaurita la discussione il Giudice trattiene la causa per la sentenza.

Oneti Lugi

Guarda dove si appunta la freccia 1 (in doc.24): il cancelliere sottoscrive il verbale perché ha assistito il Giudice nell'udienza e ha redatto il relativo verbale (e bada, solo il giudice e il cancelliere sottoscrivono, non le parti e i loro procuratori - co.2 art. 130) . Così sempre dovrebbe essere (per l'articolo 57) ma così quasi mai è: il

cancelliere è il grande assente nelle cause civili e il verbale di solito è redatto dalle parti o (più raramente) dal giudice.

Ora guarda dove si appunta la freccia 2 (in doc.23): il convenuto non è comparso. Quindi il giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia (il tutto ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, 171). Val la pena di notare anche il piccolo problema che si è posto al giudice: il convenuto era stato indicato nell'atto di citazione con il nome leggermente storpiato (metti Pe anziché Pi): la citazione doveva considerarsi nulla? Il giudice, lettosì l'art. 164 ritiene di no, che quell'errore non è tale da rendere "assolutamente incerta" l'identità del convenuto.

Freccia 3 (in doc.23): l'attore, pendendo trattative, chiede un rinvio. Il giudice oppone un rifiuto, senza spremersi troppo le meningi per motivarlo: semplicemente si richiama all'art. 320 e "invita l'attore a indicare i mezzi di prova di cui chiede l'ammissione". E' chiaro che qui non ci troviamo di fronte a quella "succinta motivazione" di cui l'art.134 si accontenta per le ordinanze, ma di fronte ad una vera e propria mancanza di motivazione . Ciò determina qualche nullità? La interpretazione preferibile ritiene di no (in considerazione, da una parte, del fatto che nella dinamica di una trattazione orale non è difficile alle parti farsi spiegare dal giudice il perché di una sua decisione, dall'altra, che di regola le ordinanze possono essere "modificate o revocate" dal giudice – v. co.2 art.177).

Freccia 4 (in doc.23): l'attore, fatto buon viso a cattivo gioco, deduce le sue prove: per testi e per interrogatorio formale. Le deduce così semplicemente, *per relationem*, facendo riferimento alla deduzione già effettuata nell'atto di citazione: "chiede l'ammissione degli incumbenti istruttori di cui all'atto di citazione". La deduzione *per relationem* in effetti si usa nella pratica, però solo quando i capitoli di prova sono già stati dedotti nell'atto di citazione, nella comparsa di risposta o in un precedente verbale. Altrimenti l'avvocato con santa pazienza indica a verbale per esteso e compiutamente i capitoli su cui chiede la prova. Perché? Perché, se non scrivesse lui i capitoli nel verbale, li dovrebbe scrivere il giudice nella sua ordinanza (e nel processo vige la regola non scritta ma validissima: meno l'incombente richiesto al giudice è per lui pesante, più sono le probabilità che se ne sobbarchi): infatti l'art. 102 disp. att. così recita: " Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali".

Freccia 5 (in doc.27): il giudice si accorge che non erano stati inseriti nel fascicolo di parte alcuni documenti (delle fotografie) che nell'atto di citazione si dichiaravano invece prodotti. E giustamente di ciò fa dar atto nel verbale . Infatti se si perde un documento prima del suo inserimento nel fascicolo (e durante il suo deposito in

cancelleria), la colpa si presume della parte (che dovrà pertanto sostituire la prova con altra prova), se si perde dopo il suo inserimento nel fascicolo (e durante il deposito di questo in cancelleria), la colpa si presume dell'Ufficio (e il documento potrà essere "ricostruito", ad esempio, in base ai brani che ne sono stati riportati in scritti difensivi). E come è importante stabilire se un documento è stato inserito nel "fascicolo", così è importante stabilire quando un documento è stato inserito (cioè prodotto – dato che alla produzione dei documenti gli articoli 320 e 183 pongono dei termini di decadenza) . Ecco perché – come abbiamo già avuto occasione di vedere – il legislatore vuole che sulla copertina (melius, nel suo retro) sia contenuto oltre all'indice degli atti anche quello dei documenti prodotti (v. co.3 art. 74 e co.4 art. 36 disp. att.) . Ecco perché, il legislatore, ancora vuole che il cancelliere " sottoscriva l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o un documento" (art. 74 co. 4° disp. att.).

Freccia 6 (sempre in doc.27): il giudice ha autorizzato la parte al ritiro del suo fascicolo (v. l'art.169 del codice e anche l'articolo 77 disp. att. – articolo però quest'ultimo che nella pratica, così come nel caso, viene ben raramente applicato in tutta la sua macchinosità) . Ma la parte ha provveduto effettivamente al ritiro del fascicolo? Il dubbio – che ha intuitivamente un non scarso rilievo specie se, al momento in cui il giudice deve averne la disponibilità per consultarlo e prendere le sue decisioni, il fascicolo...é latitante - non viene (dalla lettura del verbale) risolto. E invece lo doveva ; e infatti nella prassi chi ritira il fascicolo, a margine del verbale scrive: "Ritirato fascicolo – Addì (metti) 11 dicembre 1995" e sotto naturalmente ci mette la sua bella firma. E il procuratore (diligente) così come fa risultare il ritiro del fascicolo così ne fa risultare il rideposito (di solito con due righe nel verbale di udienza: "Si dà atto che l'attore rideposita ecc").

Freccia 7 (doc.28). Sorpresa: alla terza udienza compare e si costituisce il convenuto. Di conseguenza il giudice revoca la precedente dichiarazione di contumacia . Tale revoca, a dir il vero, non è espressamente imposta dal codice (l'art. 293 tace sul punto), però rientra nella logica del sistema ed è bene quindi farla. Il convenuto (tardivamente costituitosi) " fa istanza di essere rimesso in termini" (ai sensi dell'art. 294): sostiene che la controparte, sia pure in buona fede, lo aveva tratto in errore indicandogli una sbagliata ora d'udienza. L'attore con perfetto fair play non si oppone. Il giudice, invece, disattende l'istanza. Troppa severità? Forse, sì : forse l'omissione della costituzione dovuta al comportamento doloso o anche colposo della controparte può ritenersi dovuta a "causa non imputabile" (al contumace) – arg ex art.395 n.1.

Freccia 8 (in doc.29): l'attore (nel silenzio della controparte e nella tolleranza del

giudice) produce ulteriore documentazione.

Subito dopo di ciò (quindi nella stessa udienza in cui si è esaurita l'assunzione delle prove e senza dichiarare di questa la chiusura, come vorrebbe l'art. 209, ma questo è ..un peccato veniale) “ il giudice invita le parti a precisare le conclusioni” . Solo il Giudice di Pace (v. art. 321) può permettersi tanta celerità: il tribunale (anche in composizione monocratica) secondo prassi e secondo quella che a me pare l'interpretazione migliore (dell'art. 189, a cui rinvia, per il giudice monocratico , l'art.281bis) per la precisazione delle conclusioni rinvia ad altra udienza.

Freccia 9 (doc.30) : precisate le conclusioni, il giudice invita subito alla discussione della causa (art. 321): a dir il vero, tanta celerità (auspicabile e rientrante nello spirito dell'art. 321) non sempre sussiste nella pratica.

Dopo la discussione il giudice che fa? Si “ trattiene la causa per la sentenza” . Una sentenza che certo non emetterà subito: non vogliamo dare al giudice qualche giorno per schiarirsi le idee prima di scrivere nero sul bianco? Se si trattasse di qualche giorno (e non di qualche settimana come capita purtroppo certe volte, in spregio al severo disposto del secondo comma art. 321 che vorrebbe la sentenza depositata entro 15 giorni), certamente sì: è bene che le sentenze escano meditate dalla penna del giudice!

A questo punto, il processo è finito, non però il nostro commento al verbale di trattazione. E infatti ci siamo dimenticati di attirare la tua attenzione, paziente amico studioso, su un evento che, per chi come te è alle prime armi, ha un certo interesse: la nomina del CTU (Consulente tecnico di ufficio) e del CTP (consulente tecnico di parte).

La nomina del CTU vien fatta dal giudice al termine della prima udienza (vedi freccia 4bis in doc.24): il giudice fa applicazione del vecchio art. 191 e pertanto non formula i quesiti: li formulerà all'udienza in cui assumerà il giuramento del CTU (doc.24, segui freccia 1bis). Per l'articolo 191 come novellato il giudice invece deve formulare i quesiti insieme alla nomina del CTU. Per quel che riguarda il CTP invece, nessuna innovazione. Anche oggi un giudice, così come fa il nostro bravo giudice Oneti del verbale (va a doc. 24, guarda un po' più sotto di freccia 4bis), deve dare un termine alle parti per la nomina del loro CTP al momento di nominare il CTU (vedi art.201) e queste provvedono (se vogliono), a tale nomina senza particolari formalità (di solito all'udienza, vedi freccia 1ter, in doc.25) .

Come si può facilmente calcolare, per concludere la causa di cui al sopra riportato verbale occorsero quattro mesi . Ma una causa che si conclude in 4 mesi, te lo posso assicurare giovane amico che con pazienza mi leggi, è *rarissima avis* nella nostra povera Italia: si calcola che in media occorrono a un giudice italiano 1500 giorni per

portare a termine un processo. Com'è possibile, tu ti domanderai? é colpa del codice mal fatto? No caro amico, non fanno difetto le norme, fanno difetto gli uomini (*"Faltan las cabezas"*) e per convincertene ti invitiamo a rivisitare i docc. 17, 18, 19, 20, 21, 22 .

Il doc.17 ti mostrerà un verbale di udienza di prima comparizione e trattazione: leggerai che le parti in tale udienza, che, notalo bene, è datata 8 gennaio 2008, concordemente chiedono " concedersi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183": una cosa di ordinaria amministrazione e tu ti aspetteresti che il giudice subito, nella stessa udienza, conceda tale termine. Nient'affatto: va a doc.22, ti apparirà il verbale (melius l'ultima parte del verbale) dell'udienza in cui il giudice accogliendo la concorde istanza delle parti concede il termine: guarda la data del verbale: 17/ 7/ 08 . E pazienza se il giudice l'8 gennaio 2008 avesse rinviato direttamente al 17.7.2008: niente di tutto questo, il giudice rinviò prima al 8.4.2008 e in tale udienza adducendo difficoltà organizzative dell'Ufficio rinviò al 17.7.2008 . Tu dirai, può accadere anche nei migliori ordinamenti giudiziari . Certo che sì ; ma in Italia capita troppo spesso!

12 – Commento al processo verbale di una causa davanti al tribunale

Abbiamo visto come is persenta il verbale di una causa davanti al Giudice di Pace; ora vediamo come si presente il verbale di una causa davanti il tribunale ; e cerchiamo anche di darne un breve commento

.....
.....
.....

Sezione Seconda : II FORMULARIO

Avvertenza generale :Le formule e le relative annotazioni che seguono, sono state scritte pensando a un procedimento davanti al tribunale. Quindi sono, sì, anche

utilizzabili *mutatis mutandis* anche per un procedimento davanti a una Corte (esclusa naturalmente quella di Cassazione); ma in alcuni punti possono risultare inutili o sovrabbondanti per un procedimento davanti al Giudice di Pace. In particolare relativamente a un tale procedimento non avranno senso le questioni sulla necessità o meno che il deposito di un atto in cancelleria debba essere fatto telematicamente : infatti nei procedimenti davanti al Giudice di pace non si applicano le regole del processo telematico e in particolare il deposito di un atto o documento in cancelleria, secondo l'opinione migliore, non solo non “deve” ma neanche “pùò” essere effettuato telematicamente (dato che ciò potrebbe trovare impreparato l'uffiico e comunque mettere in difficoltà la controparte).

I

Mediazione (atti relativi ad una procedura di mediazione)

Dunque tu, Avvocato, hai accettato la causa del cliente e hai deciso di citare la controparte davanti al Giudice.

Però l'azione che tu hai deciso di intraprendere rientra tra quelle che possono esercitarsi solo dopo esaurito il procedimento di mediazione (previsto dal D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28).

Ecco, nelle linee essenziali, gli incumbenti che allora devi adempiere-

I- Ti devi procurare uno di quei moduli che ogni Ufficio di mediazione già predispone per la compilazione della “richiesta di avvio” della procedura ad hoc. Cosa che puoi fare in due modi : o recandoti fisicamente nella sede dell'Ufficio, oppure spedendo via pec una richiesta del modulo (e per conoscere la pec dell'Ufficio come si fa ? Semplice, si clicca su “Google” “Uffici di mediazione” e nel sito che ti si apre trovi la lista degli uffici di mediazione con le relative pec).

II- Dopo aver compilato il modulo, dopo averlo fatto sottoscrivere dal cliente e dopo averlo tu stesso sottoscritto (vedi doc.A1 nella Sezione “Documentazione” p.....e segg.), lo devi naturalmente far pervenire all'Ufficio di mediazione-

Ma attenzione :

I- al momento del deposito del modulo (contenente l'istanza di accesso) si deve fare un deposito pecuniario (non a mezzo marche, ma con soldi o con un bonifico) - deposito il cui ammontare ti é indicato nel modulo stesso.. Di conseguenza se tu intendi depositare l'istanza tramite pec. devi prima scansionare la ricevuta del bonifico per poi allegare il documento elettronico così risultante alla pec.

II- al momento del deposito dell'istanza,inoltre, puoi ritenere opportuno allegare dei documenti a che il mediatore con la dovuta calma se li possa leggere : come si opera tale allegazione ? Si opera così :se presenti l'istanza recandoti all'ufficio, inserisci i

documenti in una fascetta ad hoc che depositi insieme all'istanza (tale e quale, come vedremo, tu dovresti operare se depositassi il fascicolo di parte in una causa davanti al giudice); se invece spedisce l'istanza via pec, è gioco forza che i documenti li alleggi sic et simpliciter alla istanza (melius, se accompagnati da un foglio che li elenca). E se vuoi che tali documenti se li legga solo il mediatore e non anche la controparte? In tal caso devi far presente nel modulo che tali documenti sono “riservati” (e il modulo è compilato in modo da darti la possibilità di fare ciò facilmente : vedi dove si appunta la freccia 2 nel Doc A1)

III- A questo punto la palla passa all'Ufficio di mediazione, il quale deve farti pervenire l'avviso di convocazione (con indicati, la data dell'udienza, il nome del mediatore ecc. - vedi do. A2). Naturalmente tale avviso va comunicato anche alla controparte : chi provvederà a ciò ? Dipende dal regolamento che si è dato l'Ufficio. Se il regolamento prevede che la comunicazione alla controparte venga fatta dall'Ufficio stesso, nessun problema, Se invece prevede che la comunicazione venga fatta dalla stessa parte istante, allora tocca a te attivarti. Con una notifica dell'avviso ? Nel silenzio del regolamento è meglio di sì; ma certe volte i regolamenti concedono che la comunicazione avvenga anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tieni presente che nel primo caso (il caso in cui la comunicazione è effettuata dall'Ufficio) ti potrà essere richiesta una somma aggiuntiva rispetto a quella già pagata.

IV- Mettiamo che la mediazione (come spessissimo accade) fallisca. In tal caso l'Ufficio Ti fornirà di ciò la prova con un certificato ad hoc (vedi Doc.A3).

II

Negoziazione assistita

Prima di agire davanti all'Autorità giudiziaria, la parte ha, in alcuni casi, l'obbligo (il cui inadempimento comporterebbe l'improcedibilità dell'azione giudiziaria da lei programmata) e, in altri, la facoltà di esperire la c.d. negoziazione assistita (prevista dagli artt. 2 e segg. D.L. n.132/2014 convertito in Legge n. 162 / 2014).

Di seguito lo studioso troverà il facsimile di un invito alla negoziazione in materia di separazione/divorzio e di un invito alla negoziazione in materia, diciamo così, generica.

Nell' improbabile ipotesi che l'invito (smentendo ogni statistica) abbia un seguito, dobbiamo rinviare lo studioso, per il reperimento delle “formule” relative alla “convenzione” e all' “accordo” a un formulario (non di procedura, ma) di diritto civile.

A

Invito a concludere convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio

Eg. Signor/ Gent.ma Signora

.....

.....

Oggetto : invito a concludere una convenzione di negoziazione, assistita da avvocati ex art. 6 del D.L. n.132/2014, convertito in L. n. 162/2014.

-Io sottoscritto, Avv.....iscritto all'albo degli avvocati di....., con studio professionale in.....via/ piazza..... ,n....., (tel.....; telefax.....; pec.....) - su mandato del sig. residente in.....via/piazza.....n.....

La invito a stipulare con la assistenza di un suo legale, una convenzione che venga a impegnare Lei e la mia cliente a cercare l'accordo per una separazione (1) – accordo destinato a sostituirsi e ad avere la stessa efficacia giuridica di una separazione dichiarata dall'Autorità giudiziaria.

Nel contempo debbo avvisarLa, ai sensi dell'art. 4 Legge in oggetto, che “la Sua mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese e di quanto previsto 96 del codice di procedura civile” in un successivo procedimento giudiziale contenzioso.

La informo altresì , della possibilità di esperire, nell'ambito della procedura di negoziazione, la mediazione familiare al fine di avere l'aiuto di esperti in materia familiare per la miglior gestione della crisi dei Suoi rapporti con la mia Cliente, ciò anche nell'interesse della prole.

(Luogo e data)

(Sottoscrizione del cliente)

Io sottoscritto avv,,,,,,certifico che la sottoscrizione che precede é autentica ed é stata apposta in mia presenza dal sig..... da me previamente identificato.

(Luogo – data)

(Sottoscrizione dell'Avvocato).

Avvertenze.

Ovviamente se la convenzione avesse ad oggetto un divorzio, una modifica delle condizioni di separazione ecc. si muterà nel corpo dell'invito quel che occorre.

L'invito non occorre che sia notificato, basta che sia spedito con racc. con ricevuta di ritorno.

B

Invito a concludere convenzione di negoziazione assistita (in materia generica)

Eg. Sig.....

.....

Oggetto : Invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L.n. 162/2014.

- Io, sottoscritto Avv..... iscritto all'albo degli Avvocati di....., con studio professionale in.....via/piazza.....n.,...(tel.....;telefax.....; pec.....),

su mandato del Sig.....res. in.....via/piazzan.....

- La invito a stipulare con l'assistenza di un legale una convenzione con la quale Lei e la mia Cliente, entrambi legalmente assistiti, si impegnino a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro insorta in merito.....

- La avviso altresì, ai sensi dell'art. 4 Legge in oggetto, che “ la mancata risposta al presente invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di .procedura civile”.

(Luogo – data)

(Sottoscrizione del cliente)

.....

Io sottoscritto, Avv.....certifico che la sottoscrizione che precede é autentica ed é stata apposta alla mia presenza dal sig.da me previamente identificato.

(Luogo – data)

(Sottoscrizione dell'Avvocato)

.....

Avvertenza -

Non occorre la notifica dell'invito, basta la sua spedizione per racc. con avv. Ricev.

III

Le informative

Prima di iniziare una causa l'Avvocato deve dare al cliente tre “.informative” : una relativa alla c.d. privacy (prevista dall'art. 13 D.L.vo 30-06-2003 n. 196), un'altra relativa alla possibilità di esperire la c.d. negoziazione assistita (informativa questa prevista dal co. 7 art. 2 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 , convertito da L. n. 162/2014), un'altra ancora relativa alla possibilità di accedere alla c.d. mediazione (informativa questa prevista dal co.3 art.4 D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28).

L'informativa relativa alla mediazione deve essere “fornita chiaramente e per iscritto”, e il documento che la contiene deve “essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio”.

Le altre due informative potrebbero essere date anche oralmente, però, data la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata prova della loro effettuazione, per prassi vengono date con uno scritto, che viene fatto sottoscrivere dal cliente e di cui l'avvocato si trattiene copia.

Nulla chiaramente impedisce che tutte le tre informative siano date con un unico documento scritto, anzi che tutte le tre informative siano inserite nella procura a difendere. E in effetti la prassi é questa : l'avvocato si crea un certo numero di moduli contenenti procura e informative, e di volta in volta li riempie dando una copia al cliente , una copia inserendola nel fascicolo di parte da depositare in cancelleria, un'altra copia, infine, inserendola nel fascicolo che tiene in studio.

Di seguito riportiamo la formula di un atto contenente le tre informative + la procura

Atto contenente informative + procura

Procura alle liti

*Il/la sottoscritto/a.....nato/a a.....il,,,,,,,,,,,,,
(c.f.....) residente inn.....delega a rappresentarlo/a e difenderlo/a
nel procedimento per.....nei confronti di.....
dinanzi al Tribunale di..... l'avvocato Cicero Primo del Foro di Roma
(c.f.SPTGFR36P06D969M)*

Il presente mandato é espressamente esteso anche al grado di appello e di cassazione, nonché al suo eventuale procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari ed incidentali.

Oltre alle facoltà di legge, conferisco all'avvocato quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, riscuotere e rilasciare quietanza, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, riassumere e proseguire il giudizio, resistere alle opposizioni di cui agli articoli 615,617,619,645 c.p.c., proporre appello anche ai sensi dell'art.83c.p.c. ultimo comma, procedere esecutivamente, rinunciare alle esecuzioni, farsi sostituire, assumendo sin d'ora per rata e valida l'opera del suddetto legale.

Dichiaro di essere informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali derivanti da detto procedimento, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere informato della possibilità/necessità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, del suo svolgimento e dei suoi benefici.

Dichiaro di essere stato edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando, con la sottoscrizione del presente atto, il rispettivo trattamento.

Eleggo domicilio in Roma (RM), Viale Alessandrino 304 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero.

La presente procura alle liti é da intendersi in calce all'atto, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Roma in data.....

(Firma del cliente)

La sottoscrizione é stata apposta in mia presenza.

*Il difensore dichiara che intende ricevere le comunicazioni della cancelleria al numero di fax 06/2345167 o all'indirizzo di posta elettronica certificata.....
(Firma dell' difensore)*

Avvertenza – L'atto va fatto in tre copie, tutte da far sottoscrivere al cliente. Una copia viene data al cliente, le altre due vengono trattenute dall'Avvocato.

IV

Iscrizione a ruolo

Noi di seguito ci limiteremo a considerare solo le tre seguenti modalità di iscrizione a ruolo :I- l'iscrizione davanti al tribunale senza deposito telematico, II l'iscrizione davanti al tribunale con deposito telematico; III- l'iscrizione davanti al Giudice di Pace.

Cominciamo a parlare del primo tipo di iscrizione.

I- Iscrizione davanti al tribunale senza deposito telematico

Che deve fare l'avvocato Cicero che ha scelto di iscriverne a ruolo senza deposito telematico ? Deve fare le seguenti quattro operazioni: I- provvedere al pagamento del contributo unificato di cancelleria e procurarsi la marca per “diritti di cancelleria”; II- deve comporre la nota di iscrizione a ruolo; III. Deve comporre il fascicolo di parte; IV. Deve andare in cancelleria per fare i depositi dovuti (che in seguito specificheremo). Vediamo come si svolgono queste quattro operazioni.

A - Prima operazione : pagamento del contributo di cancelleria e acquisizione della marca.

L'acquisizione della marca é facilissima : si va da uno di quei rivenditori di valori che gravitano attorno a Palazzo di Giustizia e si domanda “Vorrei una marca da euro...

(tale il costo della marca nell'anno 2018 in cui scriviamo queste righe).

La cosa é un po' più complicata per il contributo unificato. Prima di tutto occorre stabilire il suo ammontare, che varia secondo il valore della causa (valore della causa che, a sua volta, si determina con gli stessi criteri dettati dal legislatore per stabilire la competenza – artt.....). Stabilito il valore della causa, basterà consultare la tabella di cui al Doc. A30 per sapere l'ammontare del contributo dovuto (- ma tenere presente che tale tabella valida nel 2018, anno in cui scriviamo, può variare nei prossimi anni, quindi cautela vuole che lo studioso, qualora dovesse fare effettivamente una iscrizione a ruolo, si procuri una tabella aggiornata, visitando il sito....). Stabilito l'ammontare del contributo, bisogna pagarlo. E per pagarlo il legislatore prevede tre modalità. Noi di seguito diremo solo delle due modalità più usate che sono, il pagamento mediante marca lottomatica e il pagamento tramite il modulo F23. Modalità che sono entrambe facilissime ad eseguirsi. Per il pagamento mediante marca basta procurarsi la marca andando da uno di quei rivenditori di valori bollati che gravitano intorno a palazzo di giustizia e poi incollarla sulla nota di iscrizione a ruolo nel punto indicato dal la freccia 35 del Doc. A35. Per il pagamento mediante F23 occorrerà : procurarsi il relativo modulo (andando in un qualsiasi ufficio postale), compilarlo e pagarlo (andando in una banca o in un ufficio postale).La copia del modulo F23, che ci verrà restituita al momento del pagamento, dovrà essere allegata.....

B -Redazione della nota di iscrizione a ruolo

Per redigere la nota occorre prima di tutto procurarsi un “redattore”. Che cos'è un redattore ? E' un quid che se attivato cliccandoci sopra (e in fatti si presenta come una delle tante icone senza dubbio già presenti nel tuo computer) ti squaderna sotto gli occhi una serie di pagine contenenti tante caselle da riempire e soprattutto ti guida nel riempirle (nel senso che se ti dimentichi di riempire una casella, non ti fa andare avanti e...impazzisci per sapere il perché di ciò, finché finalmente non rimedi alla tua dimenticanza). Di redattori ne esistono di più tipi, il più usato è il redattore *easy nota*. Come te ne puoi procurare uno ? Semplicissimo : accendi il tuo computer, va in Google, clicchi, metti, *easy nota*, e, nel sito che ti si apre, con un po' di intuizione acquisisci (di solito gratis) il redattore (lo acquisti cliccando sulle parole magiche “acquisto” o simili e tale click farà apparire sulla schermata del tuo computer l'icona corrispondente al redattore).

Una volta acquisito il redattore, che devi fare? Lo devi usare seguendo le istruzioni che troverai nella sezione quarta del libro.

Compilata con l'aiuto del redattore la nota di iscrizione a ruolo, la stampi (attivando

la operazione ad hoc nel tuo computer). Poi la firmi e, se hai acquistate le marche di cui si é detto sub A, le incolli.

C- Formazione del fascicolo di parte

Per formare il fascicolo di parte non hai che da seguire le istruzioni risultanti dall'art. 74 disp. attuazione e quanto ti risulta da Doc A40, Doc A41, Doc A42 (che trovi nella sezione quarta).

Il terzo comma dell'art 74 ti dice che “sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio”.; e il comma 33 art. 36 ne integra il dettato avvertendoti che “ sulla copertina di ogni fascicolo (d'ufficio) sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto”. E tu – non potendo ancora conoscere il giudice incaricato – ti limiterai ad indicare : l'ufficio, le parti, i loro difensori, l'oggetto. Così come ti risulta dal Doc 40 che riproduce la copertina di un fascicolo di parte.

Il primo e il secondo comma dell'art. 74 ti dicono che “Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.- Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione,della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie,delle comparse conclusionali e delle sentenze”.

Tu, lasciandoti guidare, oltre che dall'art. 74 (che é un po' pasticciato), anche dagli artt. 165 e 166 del Codice, nella “sezione” riservata agli atti inserirai, se sei attore, l'originale della citazione (ma, per il caso che questo non sia disponibile in quanto l'atto va notificato a due o più convenuti e non é stato ancora restituito dall'ufficiale giudiziario, inserirai al suo posto una semplice copia – vedi meglio quanto detto nella sez. I paragrafo....) + la procura (che però spesso é messa a margine o in calce all'atto di citazione); se sei convenuto, la comparsa di risposta + la copia notificatati dell'atto di citazione + la procura (che però spesso é messa a margine o in calce dell'atto di citazione o della comparsa). Fatto questo, nella “sezione” riservata ai documenti ovviamente inserirai “ i documenti offerti in comunicazione”.

A questo punto tu domanderai : ma come costruisco le “sezioni” di cui l'articolo 74 fa parola ? Le puoi costruire semplicemente prendendo due fogli protocolli e scrivendo in uno “Atti” e nell'altro “Documenti” e inserendo in ciascuno di essi ciò che gli compete, oppure usando un aggeggio come quello che ti appare guardando il Doc. A50 o in una qualsiasi altra maniera : quel che importa che gli atti siano messi con gli atti e i documenti con i documenti e i due gruppi risultino separati. Molto opportuno fissare (graffandoli o cucendoli o in un qualsiasi altro modo che però impedisca che si rompano quando si dovesse estrarli) gli atti e i documenti alla carpetta di

cartoncino.

Scritto quel che di dovere sulla copertina e create le “sezioni”, un'ultima cosa ti resta da fare per completare il fascicolo : redigere lo “indice” di cui si parla nell'ultimo comma dell'art. 74 e inserirlo nella fascicolo di parte (ma molto meglio, fissarlo alla cartellina della cartellina - così come risulta dal Doc.A50).

D-Effettuazione dei depositi dovuti in cancelleria

Fatto quanto detto sub A,B,C tu dovrai recarti in Tribunale nella cancelleria “Ruolo generale” e lì depositare : le due marche di cui sub A (che peraltro avrai già incollate alla nota di iscrizione) + la nota di iscrizione a ruolo + una copia dell'atto di citazione (se sei attore) o una copia dell'atto di citazione e della comparsa di risposta (se sei convenuto) + il fascicolo di parte. Il tutto come meglio spiegato nella sezione prima paragrafo.....

II- Iscrizione a ruolo davanti al tribunale con deposito telematico

In tal caso si dovranno compiere le seguenti operazioni.

A- Pagamento del contributo unificato e acquisizione della marca di cancelleria.

Sul punto si rinvia a quanto detto più sopra sub A parlando dell'iscrizione senza deposito telematico

B- Compilazione della nota di iscrizione e deposito degli atti che per l'art. 74 disp. att. dovrebbero essere inseriti nel fascicolo di parte. Sul punto si rinvia a quanto detto nella sezione quarta (dedicata al processo telematico) paragrafo.....

Fatto quanto sub A e sub B occorrerà solo ricordarsi di esibire in cancelleria le marche acquistate come detto sub A. Per questo c'è tempo fino a....

III. Iscrizione a ruolo davanti al Giudice di Pace

Per iscrivere a ruolo una causa davanti al Giudice di Pace dovrai:

A- Acquisire la marca di cancelleria e pagare il contributo unificato. Così come si è detto sopra sub I A parlando dell'iscrizione senza deposito telematico davanti al tribunale.

B- Compilare la nota di iscrizione a ruolo come detto sub IB. Dovrai però tenere presente che la nota non deve essere necessariamente compilata utilizzando un redattore. Nell'iscrizione davanti al Giudice di Pace infatti la nota la si può anche compilare a mano. Ma, in tal caso, mi domanderai, dove posso procurarmi il relativo modulo ? Risposta.....

C- Comporre il fascicolo di parte. Per il che sei ancora rinviato a quanto detto sopra sub I a proposito dell'iscrizione senza deposito telematico (vedi sub C). Devi però tenere presente che nella costituzione davanti al Giudice di Pace gli atti e i documenti a rigore non si è costretti a fascicolarli : si potrebbe (ma non è opportuno farlo)

consegnarli sciolti al cancelliere. (v. co. 1 art. 319 e co. 5 art, 320.).

D- Deposito in cancelleria. E' meglio farlo come detto sopra, a proposito dell'iscrizione davanti al tribunale senza deposito telematico (vedi sbb I D). Però il deposito degli atti e dei documenti può, per il disposto dell'art. 319 co.1, essere fatto anche al momento della comparizione davanti al giudice. Ciò però non ti eviterebbe il passaggio nella cancelleria. In questa dovresti comunque recarti per dire che devi comparire davanti a un giudice. Ed è chiaro che nell'occasione il cancelliere ti chiedere di consegnargli gli atti e i documenti di cui all'art 319. E allora perché complicarsi la vita ?

Un ultimo chiarimento : è possibile depositare gli atti e i documenti telematicamente ? La risposta è sì. Nel caso volessi procedere in tal senso dovresti leggerti quanto detto sopra sub II.

V

Costituzione senza iscrizione a ruolo.

Quando si ha una costituzione senza iscrizione a ruolo ? Semplice : quando già un'altra parte ha pensato di costituirsi prima di noi facendosi così necessariamente carico della iscrizione a ruolo

Per semplicità qui ci limiteremmo a prendere in considerazione solo due ipotesi : quella di una costituzione senza deposito telematico e quella di una costituzione con deposito telematico.

A- Costituzione senza deposito telematico.

In caso di costituzione senza "iscrizione" naturalmente si saltano gli incumbenti che noi nel precedente paragrafo....(dedicato all'iscrizione a ruolo) abbiamo detti sub IA e sub IB : insomma niente pagamento di contributo unificato, niente acquisto di marca di cancelleria e soprattutto niente compilazione di nota di iscrizione. Si deve solo preoccuparsi di compilare il fascicolo di parte (per il che si rinvia a quanto detto nel paragrafosubIC). Naturalmente occorre depositare il fascicolo di parte e, attenzione! anche la copia dell'atto (atto di citazione o comparsa di risposta, secondo i casi) che, insieme al fascicolo di parte, deve essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

Tale deposito può essere fatta sia in cancelleria sia davanti al giudice. In questa seconda ipotesi occorrerà consegnare quanto detto or ora al giudice (che dovrebbe controllare la regolarità della costituzione ma...ben volentieri se ne esime) e si metterà a verbale : “E' comparso l'avv. Cicero II il quale si costituisce per Bianchi Rosa parte interveniente (o convenuta o attrice , secondo i casi) depositando il fascicolo di parte con inserita la procura e (metti) l'atto di intervento. L'avvocato Cicero insiste nelle richieste e istanze di cui alla comparsa depositata.” Si deve scrivere anche che il giudice, controllata la regolarità della costituzione, la ammette ? No, non occorre.

B- Costituzione con deposito telematico

Così come nell'ipotesi sub A anche in questa ipotesi di costituzione, niente contributo e niente nota di iscrizione : si deve provvedere solo a depositare telematicamente, oltre ai documenti offerti in comunicazione, gli atti di cui all'art. 74 disp. att. e cioè : se si è attori , l'originale dell'atto di citazione e la procura, se si è convenuti (o intervenienti), la comparsa e la procura.

Deve essere depositata copia (destinata all'ufficio) dell'atto? Chiaramente , no.

Per come deve praticamente effettuarsi il deposito telematico si rinvia alla Sezione IV paragrafo.....

VI

Richiesta copie

Nella pratica del Foro Tu sentirai parlare di “copie semplici” e di copie “autentiche”. Quindi devi sapere che : autentiche sono le copie che fanno piena prova della loro conformità all'originale fino a querela di falso . Semplici o ad uso studio sono le altre. E' chiaro che se tu dovrai notificare a un terzo un atto del processo (un verbale, una sentenza....) tu , in mancanza dell'originale dovrai procurarti una sua copia autentica. Se invece vorrai studiare nella tranquillità del tuo studio quel che hanno scritto il giudice o la controparte in un loro atto, ti basterà procurarti , di tale atto una copia semplice (o a “uso studio”).

Orbene la procedura per ottenere una copia (semplice o autentica, poco importa) di un atto depositato in cancelleria cambia a seconda che il processo sia gestito telematicamente o no

Noi qui esamineremo per prima l'ipotesi che il processo non sia gestito telematicamente (processo davanti al giudice di pace, processo per un “divorzio”, per un sequestro) e poi esamineremo l'ipotesi che il processo invece sia telematicamente gestito.

A-Processo non gestito telematicamente

Se si tratta di ottenere una copia semplice, nessun problema : si va nella cancelleria in cui é depositato l'atto, si dice che si vorrebbe avere una fotocopia dell'atto tal dei tali e il cancelliere ci da l'atto (anzi, molot spesso, tutto il fascicolo che contiene l'atto) a che noi si vada a farne fotocopia nella prima macchina fotocopiatrice che troviamo libera. Almeno cosí accade nei medi-piccoli uffici in cui si lavora sulla fiducia. Musica diversa, quando tu chiedi le copie in un grande ufficio (in Corte di Cassazione, in Corte di Appello, negli uffici giudiziari delle grandi città, come Roma, come Milano....). In tal caso il cancelliere provvede lui a fare le fotocopie e ti chiede il loro pagamento (che avverrà tramite marche che dovrai procurati da una rivendita di valori bollati)in base a una tariffa che varia a seconda delle copie richieste.

Senza dubbio dovrai pagare (sempre con marche) le copie quando le hciderai “in forma autentica).

B- Processo gestito telematicamente

In questa ipotesi tutto si semplifica rispetto a quella sopra esaminata. Tanto per cominciare, ti viene risparmiato il viaggio a Palazzo di giustizia : la copia la chiedi comodamente seduto davanti al tuo computer. In secondo luogo, non paghi nulla. Bada bene : anche se chiedi una copia autentica.

Per ottenere tutto questo però occorre seguir alcune regole procedurali, per cui ti rimando alla sezione IV paragrafo.....

VII

Richista delle formula esecutivamente

.....
.....
.....

IX

Notifica di un'ordinanza inserita a verbale

Premessa.-Come si notifica un'ordinanza inserita a verbale ? Naturalmente ordinandone in cancelleria copie autentiche e provvedendo alla loro notifica. Se non che, tali copie autentiche, vengono nella pratica preparate dall'avvocato e quindi egli deve sapere come fare ciò.

A tale proposito bisogna tenere conto che la notifica di un documento in cui semplicemente fossero riprodotte le parole dell'ordinanza, nuda e cruda, non servirebbe allo scopo di informare il notificando sul contenuto dell'ordinanza stessa. In che data é stata emessa ? nel corso di quale causa ? Tutto questo non risulterebbe, perché, appunto, la data viene posta all'inizio del verbale della particolare udienza in cui l'ordinanza é stata emessa, e gli elementi atti ad individuare la causa vengono indicati addirittura solo all'inizio del verbale di trattazione.

Ciò significa che, per formare la copia autentica, si dovrà copiare l'inizio del verbale di trattazione (in cui sono indicati gli elementi atti ad individuare la causa), omettere il residuo fino all'inizio del verbale della particolare udienza nel corso della quale l'ordinanza é stata emessa, copiare le prime righe di questo (di modo che da ciò risulti la data dell'ordinanza) e poi ancora omettere il residuo fino alle parole in cui inizia l'ordinanza stessa. Se poi il contenuto di questa deve determinarsi per relationem, dal contenuto dell'istanza accolta, naturalmente bisognerà ricopiare a partire dalle parole in cui tale istanza inizia.

Un'idea del risultato, che così si dovrebbe ottenere, la dovrebbe dare l'esempio sottoesteso

Tanto premesso vediamo come praticamente si opera nell'ambito di un processo non telematico e nell'ambito di un processo telematico.

A - Processo non telematico

Si fa la fotocopia della prima pagina del verbale di trattazione, e in fondo a questa si scrive a mano un bel OMISSIS, si fa la fotocopia della pagina del verbale relativo alla particolare udienza in cui é stata emessa l'ordinanza (fino alla sottoscrizione del giudice) e si mette un altro bel OMISSIS, poi, forzatamente in un foglio bianco, si scrive "....."

B- Processo telematico.

Nel caso di processo telematico la cosa più sbrigativa é estrarre copia di tutto il verbale e poi lavorarlo come detto nella premessa.

Per come riuscire a fare ciò si rinvia alla Sez. IV par....

Esempio di ordinanza da notificare

Tribunale di Genova

verbale nella causa

Giobatta Parodi – attore

avv. Cicero primo

contro

Bianchi Antonio – convenuto

avv. Cicero secondo

(omissis)

Il 6 giugno 2009 sono comparsi, per l'attore, l'avv. Cicero I, e, per il convenuto, l'avv. Cicero II

(omissis)

L'avv. Cicero I insta a che sia ordinato al convenuto di esibire il rogito notaio Oneto in data 14 maggio 1956 portante il numero di registro 3141. L'avv. Cicero II si oppone. Il Giudice dato atto di ciò, visto l'art. 210 c.p.c., ordina al convenuto Bianchi Antonio di esibire depositandolo in cancelleria entro il 6 luglio 2009 il rogito in oggetto

(omissis)

F.to Il Giudice Dott. Segalerba

F.to Il cancelliere

E' copia autentica

(Firma e timbro di cancelleria)

X- Pagamento imposta di registro

I

La parte che ha ottenuto un provvedimento a lei favorevole , certe volte deve sobbarcarsi il peso di pagare un' imposta allo Stato : l'imposta di registro

In questa sede cercheremo di rispondere alle seguenti quattro domande :

I – Quando l'ottenimento di un provvedimento favorevole obbliga la parte che l'ha ottenuto al pagamento dell'imposta di registro?

II - La parte obbligata al pagamento viene avvisata di tale suo obbligo o deve essere lei a controllare se é sorto in lei tale obbligo ?

III – Che succede se la parte non paga l'imposta ?

IV- Come fa la parte a sapere l'ammontare dell'imposta ?

V – Come fa la parte a pagare l'imposta

Risposta alla prima domanda: L'obbligo della parte di pagare l'imposta di registro sorge solo quando :

A- viene emesso a suo favore un provvedimento, subito eseguibile che le attribuisce

un diritto di credito pecuniario (quindi, non é soggetta a imposta la sentenza di separazione dei coniugi, quella che dichiara la status di figlio legittimo dell'attore, quella che condanna alla restituzione di una cosa et similia. -

B- il provvedimento emesso é subito eseguibile. Si pensi a un decreto ingiuntivo munito della esecutività.

Risposta alla seconda domanda :.....

Risposta alla terza domanda:.....

Risposta alla quarta domanda :

XI

Atto di citazione

Tribunale civile di Roma

Atto di citazione

Il sig. Rossi Mario nato a Genova il 08.05.70, res .in Roma, via Genova n.3, c.f.....elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio sempre in Roma, via Alessandrino, 304, presso e nello studio dell'Avv. Cicero Claudio, che lo rappresenta e difende per delega a margine del presente atto,e il cui c.f., fax e pec sono indicati in perfetta osservanza dell'art.125 ma nelle ultime righe della presente

Premesso:

A -che il 15 maggio 2009 alle ore 18 circa in Roma, corso Italia, la Fiat 500 tg. 681725 di proprietà dell'esponente veniva violentemente tamponata dalla Fiat. 7845329 condotta e di proprietà del sig. Bianchi Luigi;

A- che dall'incidente all'esponente derivavano gravi danni alla persona (come da allegata documentazione medica e ospedaliera) e alle proprie cose (come da allegato preventivo dell'autocarrozzeria):

B- che le modalità dell'incidente : l'urto avvenuto nella parte posteriore della Fiat dell'esponente, l'essere stato l'arresto di questa tutt'altro che repentino, rendono evidente la colpa esclusiva del tamponante , sig. Bianchi;

C- che vane sono risultate le richieste e i tentativi di bonario componimento, anche con la Compagnia "Secura II" che copre le responsabilità civili della Fiat investitrice (raccomandata ricevuta il 20 giugno 2009);

*- tutto ciò premesso e ritenuto, l'esponente
cita*

1)la "Secura II S.p.A." con sede in Roma via Giulio Cesare 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2)il sig. Bianchi Luigi res. in Roma, via Nomentana 87,

– a comparire davanti al davanti al Tribunale civile di Roma in composizione monocratica, Giudice designando ai sensi dell'art.168bis c.p.c., locali di sue

solite sedute, per l'udienza del 18 febbraio 2010 ore di rito;

- con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e nel termine di venti giorni prima dell'udienza come sopra indicata, ovvero di dieci giorni prima, in caso di abbreviazione dei termini: e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c

- per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

“Piaccia al Tribunale ill.mo dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. Bianchi Luigi e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento a favore del conchiudente di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, alla persone e alle cose nella somma che sarà determinata in corso di causa ovvero in separata sede, computata una congrua rivalutazione, aggiunti gli interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo; vittoria nelle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Cicero Claudio quale procuratore antistatario.

Si allegano al presente atto:

1) informativa ai sensi art. 4, 3° comma d.lgs.n. 28/2010-04-01(c.d informativa sulla mediazione);

2) lettera racc. con avviso di ricev. diretta alla “Secura II” S.p.A.”;

3) preventivo dell'Autocarrozzeria Luce;

4) cartella clinica dell'Ospedale San Carlo.

Ci si riserva, occorrendo, di dedurre per interpello e testi le circostanze di cui in narrativa, premessa la locuzione “ E' vero che...”;

Si indicano a testi:

Sig. Verdi Mario res. in Roma via San Francesco 1;

Sig. Verdi Luigi res. in Roma via Ariosto 1.

Con riserva di altro dedurre e produrre.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, 5° comma, l. 488/99, che il valore della causa non è superiore a novantamila euro e che pertanto il contributo unificato è pari ad euro.....

Il difensore dichiara di essere titolare dei seguenti, c.f., fax e pec (come indicata al suo Ordine): c.f.....; fax.....; pec.....

15. 09.10

(Firma dell'avv. Cicero Claudio)

Al sig. Presidente del Tribunale di Roma

Il sottoscritto proc. Cicero Claudio nella qualità; poiché la causa richiede pronta spedizione dato che.....

Chiede

a V.S. di abbreviare il termine di comparizione alla metà.

Roma 16.09.10

(Firma dell'avv. Cicero Claudio)

Il Presidente letta la citazione e l'istanza che precede, ritenuto che la causa richiede pronta spedizione, dato che.....

Visto l'art. 163bis riduce il termine di comparizione alla metà.

Roma 17.09.10

(Firma del presidente)

Relata di notifica

Richiesto dal' avv. Cicero Claudio nella qualità;

io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Roma ho notificato copia conforme del su esteso atto a "La Secura S.p.A." e a Bianchi Luigi.

Quanto a "La Secura S.p.A." in persona del suo legale rappresentante pro tempore recandomi nella sua sede di Roma via G. cesare 1 e ivi consegnandone copia a.....

Quanto a Bianchi Luigi recandomi nella sua res. in Roma via Nomentana 87 e ivi consegnandone copia a.....

Avvertenze :

Premessa : Le "avvertenze" che seguono si riferiscono solo al caso, a tutt'oggi normale, di notifica fatta dall'ufficiale giudiziario mediante consegna di copia cartacea e in previsione di una costituzione in giudizio non telematica (quindi si fa salvo quanto detto nel paragrafo..... di questa sezione seconda per i casi previsti dagli artt. 149Bis e 137 co.3 di notifica a mezzo posta elettronica certificata o avente ad oggetto un documento informatico e quanto detto nella sezione IV sul processo telematico) .

Tanto premesso, possiamo passare alle avvertenze.

1) Nel redigere l'atto occorre già predisporre la relazione di notifica (art.148) e, se la si intende presentare (dato che é chiaramente un *optional*), l'istanza per l'abbreviazione dei termini (co.2 art. 163bis).

Predisposizione della relazione. Questa chiaramente é compito dell'ufficiale giudiziario : predisponendola il difensore si limita a dare (in quella che appare una parte di relazione da lui fatta) quegli elementi senza i quali l'uff. giudiz. non sarebbe in grado di fare la notifica (chi chiede la notifica, nomi e indirizzi dei destinatari della notifica, se la notifica va fatta per posta o no....). Da tenere presente, quando i notificandi sono due o più di due, che, nella copia che viene consegnata a un notificando viene omessa quella parte di relazione che riguarda l'altro o gli altri notificandi. Esempio, metti che si debba notificare a Primus e a Secundus. Nell'originale (in sintesi) ci sarà scritto : "Io ufficiale giudiziario ho notificato a Primus e a Secundus. Quanto a Primus recandomi in via Roma e consegnandone copia ecc.....Quanto a Secundus recandomi in via Garibaldi e consegnandone copia". Nella copia invece consegnata a Primus apparirà solo " Io uff. giudiz. ho notificato a Primus e a Secundus. Quanto a Primus recandomi in via Roma e consegnandone copia a ecc" . Si ometterà cioè ogni riferimento alle modalità della notifica fatta a Secundus. Viceversa nella copia rilasciata a Secundus si ometterà di dire le modalità della notifica fatta a Primus. Lo studioso sarà forse facilitato a capire guardando il Doc A 4.

Istanza per l'abbreviazione dei termini. Può essere sia orale che scritta ma é preferibile che sia scritta (e molto stringata).

In ogni caso bisogna lasciare uno spazio tra la fine dell'atto e l'inizio della relata di notifica, di modo che in tale spazio il presidente possa scrivere il suo decreto. E

attenzione! Tenere presente che questo va scritto sia nell'originale che nelle copie.

2 – Quante copie dell'atto occorre fare ? Quante ne occorrono per la notifica e la costituzione in giudizio.

A questo punto tu mi domandi, ma quante copie occorrono per la notifica e la costituzione in giudizio ? Ti rispondo : se tieni conto : che l'atto va notificato mediante consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di una copia a ogni parte convenuta (art. 163 u.c., 137 c.2.); che l'ufficiale giudiziario dovrà (art. 149 co.2) “certificare l'eseguita notificazione” mediante relazione apposta (oltre che in calce alla copia da consegnare al notificando) in calce all'“originale” (“originale” che per il disposto del c.1 art.165 dovrai depositare in cancelleria , inserito nel fascicolo di parte); che al momento della costituzione tu dovrai far avere al cancelliere una copia dell'atto di citazione (art. 168 c.p.c. , art. 73 disp.att.) ; ebbene, se tieni conto di tutto questo, il calcolo é presto fatto : tu dovrai fare dell'atto di citazione tante copie quanti sono i convenuti + 1 (la copia considerata “originale”, in quanto contiene la procura e in quanto, comunque, é destinata a essere inserita nel fascicolo di parte con la relazione dell'ufficiale giudiziario) e a queste copie (che dovrai consegnare all'uff. giudiziario al momento di chiedergli la notifica) dovrai aggiungere ancora 1 copia da dare al cancelliere al momento della costituzione in giudizio + 1 copia (da tenere in studio come promemoria).

3 – Sia l'originale che le copie debbono essere sottoscritte dal difensore (art. 125 co.1).

4 – Puoi redigere la procura sia in atto separato (art.83 co 3 ultima parte), sia a margine o in calce della copia destinata a diventare l' “originale” - tanto meglio se la redigi in calce (ma prima naturalmente dello spazio riservato alla relata di notifica) : così facendo infatti rendi indiscutibile il suo rilascio prima della costituzione in giudizio (quella costituzione in giudizio che costituisce il termine ultimo per il rilascio di una procura che renda valida l'atto introduttivo del giudizio e la sua notifica – vedi co. 2 art. 125).

Se la procura é redatta in atto separato, é opportuno, al fine di operare quel “congiungimento materiale dell'atto di procura all'atto di citazione, che pretende il terzo comma dell'art. 83 per considerare tale procura come apposta in calce, che tu inserisca tale atto separato prima del foglio che contiene la predisposizione della relata di notifica (questo per i motivi detti nel parag. 3 della sez.I).

5 – Anche se non obbligatorio sarà poi opportuno che tu apponga il timbro dello studio sull'originale e sulle copie

Fatto tutto questo, data ancora una rilettura all'atto per vedere di non aver commesso errori (é stato ben fatto il calcolo del termine per comparire, tenendo presente che esso, per l'art. 163bis co 1, deve essere “libero”, cioè va calcolato senza tenere conto né del giorno in cui la notifica é stata effettuata né del giorno di scadenza dell'udienza di comparizione ?) puoi andare a Palazzo di giustizia, ufficio notifiche.

Avvertenza relativa al processo telematico: Una Volta notificato, l'originale di notifica potrà essere depositato sia telematicamente sia di persona recandosi nella cancelleria “Ufficio-iscrizioni a ruolo”. Ma su ciò é detto meglio nel paragrafo (“Costituzione in giudizio”).